



Regolamento 2024

Cassa pensione Novartis 1

 **NOVARTIS**



Cassa pensione Novartis 1

Regolamento

Publicato da: Casse pensioni Novartis

valido a partire dal 1° gennaio 2024

Panoramica delle prestazioni e del finanziamento

Salario assicurato	Art. 4
Finanziamento	
– Contributi	Art. 7
– Prestazione di entrata, somma d'acquisto	Art. 8
Prestazioni per la vecchiaia	
– Rendita di vecchiaia, capitale di vecchiaia	Art. 10
– Rendita transitoria	Art. 10
– Rendite per figli	Art. 10
Prestazioni in caso d'invalidità	
– Rendita d'invalidità	Art. 11
– Rendite per figli	Art. 11
Prestazioni in caso di decesso	
– Rendita per coniugi	Art. 12
– Rendita per partner di vita	Art. 13
– Rendite per orfani	Art. 14
– Capitale di decesso	Art. 15
Prestazioni in caso di uscita	Art. 19

Abbreviazioni e denominazioni utilizzate

AI	Assicurazione federale per l'invalidità
Anno	Anno civile
Avere a risparmio	Corrisponde al saldo sul conto di risparmio
Avere di vecchiaia	Corrisponde all'avere sul conto di vecchiaia
AVS	Assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti
Cassa pensione	Cassa pensione Novartis 1
Collaboratori	Collaboratrici e collaboratori che si trovano in un rapporto di lavoro con la ditta
Conto di risparmio	Conto gestito individualmente nel piano di risparmio
Conto per la vecchiaia	Conto gestito individualmente nel piano di vecchiaia
Ditta	Novartis SA o, a seconda della relazione, le imprese vicine ad essa secondo l'Allegato 2, che si sono affiliate presso la Cassa pensione
Età di pensionamento	L'età dal 1° del mese dopo aver compiuto il 65° anno di età
Età di riferimento	per gli uomini, l'età al primo giorno del mese successivo al compimento del 65esimo anno di età (65 anni) 64 anni per le donne nate fino al 1960 incluso 64 anni e tre mesi per le donne nate nel 1961 64 anni e sei mesi per le donne nate nel 1962 64 anni e nove mesi per le donne nate nel 1963 65 anni per le donne nate nel 1964 o successivamente
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LTF	Legge sul Tribunale federale
Persona assicurata	La collaboratrice o il collaboratore affiliata/o presso la Cassa pensione
Piano di rischio	Prestazioni in caso d'invalidità e di decesso
Piano di risparmio	Formazione flessibile del pensionamento di vecchiaia
Piano di vecchiaia	Prestazioni dopo il pensionamento
registrata	sull'unione domestica registrata
Unione domestica	Unione domestica registrata di coppie dello stesso sesso ai sensi della Legge

In questo regolamento eventuali denominazioni di persone in forma maschile sono valide per ambedue i sessi.

Le disposizioni per il coniuge valgono analogamente anche per le persone di unioni domestiche registrate secondo la LUD. Ciò concerne in particolare anche le disposizioni inerenti la rendita per i coniugi, il motivo di cessazione del nuovo matrimonio e le disposizioni sul capitale di decesso ed inoltre include i requisiti di approvazione in caso di pagamento in contanti ed il prelievo di capitale, prelievo anticipato e costituzione in pegno nell'ambito della promozione d'abitazione.

Indice

I. Disposizioni generali

Art. 1	Scopo; struttura	7
Art. 2	Affiliazione	7
Art. 3	Assicurati esterni	8
Art. 3a	Continuazione dell'assicurazione dopo i 58 anni	8
Art. 4	Salario assicurato: piano di vecchiaia, piano di risparmio, piano di rischio	9
Art. 5	Accrediti di vecchiaia ed avere di vecchiaia nel piano di vecchiaia	10
Art. 6	Accrediti di risparmio ed avere a risparmio nel piano di risparmio	11

II. Finanziamento

Art. 7	Contributi	12
Art. 8	Prestazione di entrata, somma d'acquisto	12

III. Prestazioni assicurative

Art. 9	Prestazioni assicurative, informazione agli assicurati	14
Art. 10	Rendita di vecchiaia, capitale di vecchiaia, rendita transitoria, rendite per figli	14
Art. 11	Rendita d'invalidità, rendite per figli	15
Art. 12	Rendita per coniugi	17
Art. 13	Rendita per partner di vita	17
Art. 14	Rendite per orfani	18
Art. 15	Capitale di decesso	18
Art. 16	Uso dei fondi liberi, adattamento delle rendite allo sviluppo dei prezzi	19
Art. 17	Disposizioni di pagamento	19

IV. Scioglimento del rapporto di previdenza

Art. 18	Data di scadenza, prolungamento della copertura, restituzione	20
Art. 19	Ammontare della prestazione di uscita	20
Art. 20	Uso della prestazione di uscita	20
Art. 21	Congedo	21

V. Disposizioni particolari

Art. 22	Computo delle prestazioni di terzi, riduzione delle prestazioni, obbligo di prestazioni preliminari	22
Art. 23	Garanzia delle prestazioni; computo con crediti	23
Art. 24	Obbligo d'informazione e di notifica	23
Art. 24a	Trattamento dei dati personali	23
Art. 25	Proprietà di abitazione: prelievo anticipato, costituzione in pegno, obbligo d'informazione	24
Art. 26	Divorzio	25
Art. 27	Equilibrio finanziario	26

VI. Organizzazione

Art. 28	Consiglio di fondazione	27
Art. 29	Compiti del Consiglio di fondazione	27
Art. 30	Controllo	28
Art. 31	Contabilità; investimenti del patrimonio	28

VII. Disposizioni finali

Art. 32	Applicazione e modifiche del regolamento	29
Art. 33	Prestazioni per casi gravi	29
Art. 34	Liquidazione parziale	29
Art. 35	Contestazioni	29
Art. 36	Entrata in vigore; disposizioni transitorie	29

Allegato 1: Valori di misura importanti

1	Accrediti di vecchiaia (art. 5) e accrediti di risparmio (art. 6)	32
2	Ammontare dei contributi (art. 7)	32
3	Acquisto di ulteriori prestazioni (art. 8)	34
4	Aliquota di conversione (art. 10)	37
5	Riduzione dell'aver di vecchiaia / avere a risparmio a causa di una rendita transitoria (art. 10)	38

Allegato 2: Imprese che si sono affiliate alla Cassa pensione (2024)**Allegato 3: Elezione del Consiglio di fondazione**

1	Ufficio elettorale	40
2	Diritto di voto, eleggibilità	40
3	Diritto di proposta	40
4	Procedimento elettorale	40
5	Uscita quale membro dal Consiglio di fondazione	40

Allegato 4: Esempi di calcolo in merito al regolamento

1	Persona assicurata A - Salario assicurato (art. 4)	41
2	Persona assicurata B - salario assicurato (art. 4)	41
3	Persona assicurata C - salario assicurato (art. 4)	41
4	Persona assicurata A - calcolo di acquisto (art. 8)	42
5	Persona assicurata B - calcolo di acquisto (art. 8)	42
6	Persona assicurata A - prestazioni di vecchiaia (art. 10)	43
7	Persona assicurata B - prestazioni di vecchiaia (art. 10)	44

I. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo; struttura

- 1 La Cassa pensione ha come scopo la previdenza per la vecchiaia e l'invalidità dei collaboratori della ditta, nonché i superstiti dei collaboratori deceduti. Essa gestisce la previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la LPP e per questo scopo si è fatta registrare nel registro per la previdenza professionale.
- 2 La Cassa pensione gestisce la previdenza in base alle disposizioni del presente regolamento, per proprio conto e rischio. Essa può far riassicurare singoli rischi presso una società di assicurazione sottoposta regolarmente alle autorità di vigilanza sulle assicurazioni.
- 3 La Cassa pensione garantisce in ogni caso almeno le prestazioni secondo la LPP. A questo scopo essa, oltre a ciò, gestisce per ogni persona assicurata un conto di controllo («conto testimone»), dal quale si può sempre detrarre l'aver di vecchiaia LPP costituito per le prestazioni minime legali alle quali ha diritto.

Art. 2 Affiliazione

- 1 Vengono ammessi nella Cassa pensione i collaboratori che hanno compiuto il 17° anno di età, non hanno ancora raggiunto l'età di pensionamento e per i quali il loro reddito base annuo totale del 100% (art. 4 cpv. 4) supera il salario minimo legale ai sensi dell'art. 2 LPP. Resta riservato il cpv. 2. L'assunzione avviene con l'inizio del rapporto di lavoro ed al più presto il 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno di età.
- 2 Non vengono assunti nell'assicurazione LPP:
 - a) Collaboratori che sono già assicurati obbligatoriamente altrove per un'attività lucrativa principale, oppure esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale.
 - b) Collaboratori che secondo l'AI sono invalidi almeno al 70%.
 - c) Collaboratori con un contratto di lavoro concluso per un periodo inferiore a tre mesi. Nel caso la durata contrattuale sia in seguito prolungata complessivamente per oltre tre mesi, allora l'obbligo assicurativo inizia nel momento in cui è stato convenuto il prolungamento. Se più rapporti di lavoro susseguenti l'uno con l'altro, presso lo stesso datore di lavoro, durano oltre i tre mesi e nessuna interruzione supera i tre mesi, il collaboratore viene assicurato per l'inizio del quarto mese di lavoro. Se però prima dell'inizio del lavoro viene convenuto che la durata del rapporto di lavoro supera i tre mesi, allora il collaboratore è assicurato a partire dall'inizio del rapporto di lavoro.
 - d) Collaboratori che non svolgano o presumibilmente non svolgeranno in modo permanente un'attività lucrativa in Svizzera e che sono già sufficientemente assicurati all'estero, quando richiedono il loro esonero dall'affiliazione nella Cassa pensione.

La Cassa pensione non si assume un'assicurazione facoltativa dei collaboratori che sono in servizio presso più datori di lavoro (art. 46 LPP).

- 3 Fanno parte dei collaboratori assicurati anche coloro che sono soggetti a salario orario, i dipendenti parziali e i collaboratori ausiliari o assunti provvisoriamente se il loro contratto di lavoro con la ditta non è già stato limitato a priori a tre mesi al massimo.
- 4 Collaboratori di una ditta non elencata nell'Allegato 2 o collaboratori che non vengono ammessi secondo il cpv. 2 possono essere ammessi nell'assicurazione LPP su richiesta della ditta.
- 5 Persone precedentemente assicurate che rivengono assunte dalla ditta vengono trattate come collaboratori entrati a nuovo.

Art. 3 Assicurati esterni

- 1 Se la persona assicurata esce dall'assicurazione obbligatoria, la Cassa pensione può, in accordo con la ditta, continuare a gestire la previdenza o soltanto la previdenza per la vecchiaia nella misura precedente anche dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, in base ad un accordo particolare con la persona assicurata, sia per un periodo limitato o illimitato, come pure soggetto a o esonerato da contribuzione.
- 2 Per i dipendenti assicurati secondo il cpv. 1 ed i loro superstiti, le prestazioni (come le rendite, i prelievi di capitale, le indennità di uscita, le prestazioni d'uscita ecc.) di assicuratori statali o privati esteri e di altre istituzioni o enti di previdenza alle quali la ditta o una società del gruppo ha pagato direttamente o indirettamente almeno la metà dei contributi possono essere computate alle prestazioni del presente regolamento.

Art. 3a Continuazione dell'assicurazione dopo i 58 anni

- 1 lavoro possono chiedere la continuazione del rapporto di previdenza in misura invariata e a loro spese, conformemente alle seguenti disposizioni. La relativa richiesta di continuazione del piano di previdenza deve essere presentata per iscritto alla Cassa pensioni prima della data di uscita dalla ditta, unitamente alla prova della cessazione del rapporto di lavoro avviata dal datore di lavoro.
- 2 Al momento della presentazione della richiesta, la persona assicurata può scegliere se continuare a costituire l'accantonamento per i rischi d'invalidità e di decesso (piano di rischio) oppure, oltre all'assicurazione di rischio, continuare a costituire l'accantonamento per la vecchiaia (piano di previdenza per la vecchiaia e di risparmio) attraverso propri contributi. La prestazione di uscita rimane nella Cassa pensioni, anche se il piano di previdenza per la vecchiaia non viene proseguito. Se la persona assicurata aderisce a un nuovo istituto di previdenza, la Cassa pensioni deve trasferire la prestazione d'uscita alla nuova cassa pensioni nella misura in cui essa può essere utilizzata per il riscatto integrale delle prestazioni regolamentari del nuovo istituto di previdenza.
- 3 La persona assicurata può inoltre indicare un salario inferiore al salario precedente per l'intero piano di previdenza (piano di rischio, di vecchiaia e di risparmio) o solo per il piano di previdenza per la vecchiaia (piano di vecchiaia e di risparmio).
- 4 La persona assicurata paga personalmente i contributi di rischio per il piano di rischio (quota del lavoratore dipendente e del datore di lavoro). Se anche il piano di previdenza continua ad essere costituito, la persona assicurata paga inoltre i contributi di risparmio per il piano di previdenza per la vecchiaia e per il piano di risparmio (quota del lavoratore dipendente e del datore di lavoro). In caso di risanamento, la persona assicurata deve versare i contributi di risanamento (quota del lavoratore dipendente). La quota del datore di lavoro ai contributi di risanamento è a carico della Cassa pensioni. Tutti i contributi sono pagabili senza previo invito all'inizio di ogni mese. In caso di contributi arretrati, la Cassa pensioni può disdire la continuazione dell'assicurazione. I contributi non versati vengono detratti dalla prestazione di uscita.
- 5 L'assicurazione termina in caso di decesso o d'invalidità o al raggiungimento dell'età di pensionamento. Al momento dell'adesione a un nuovo istituto di previdenza, essa termina se nella nuova istituzione sono necessari più di due terzi della prestazione d'uscita per l'acquisto delle intere prestazioni regolamentari. Se dopo il versamento almeno un terzo della precedente prestazione d'uscita rimane nella Cassa pensioni, la persona assicurata può proseguire l'assicurazione presso la cassa pensioni conformemente alla rimanente prestazione d'uscita. I salari assicurati del piano di rischio, di vecchiaia e di risparmio sono ridotti nella proporzione corrispondente. L'assicurazione può essere precedentemente disdetta dalla persona assicurata in qualsiasi momento per la fine di un mese.
- 6 Le persone assicurate che mantengono l'assicurazione ai sensi del presente articolo hanno gli stessi diritti delle persone assicurate sulla base di un rapporto di lavoro esistente, in particolare per quanto riguarda gli interessi sull'aver di vecchiaia, l'aliquota di conversione applicabile ed eventuali pagamenti da parte del datore di lavoro o di terzi.
- 7 Se la continuazione dell'assicurazione è durata più di due anni, le prestazioni del piano di previdenza per la vecchiaia devono essere percepite sotto forma di rendita. La possibilità di un prelievo di capitale ai sensi dell'art. 10 cpv. 4 decade. Analogamente, la prestazione d'uscita non può più essere prelevata in anticipo o costituita in pegno per una proprietà di abitazioni ad uso personale. Sono fatte salve le disposizioni del regolamento che prevedono il versamento delle prestazioni solo sotto forma di capitale.

- 8** In un accordo scritto tra la Cassa pensioni e la persona assicurata vengono definiti i salari assicurati, il piano di rischio, di vecchiaia e di risparmio e si stabilisce se oltre all'assicurazione di rischio sarà o non sarà costituita ulteriormente anche la previdenza per la vecchiaia. La convenzione rimane valida e vincolante per tutta la durata della continuazione dell'assicurazione.

Art. 4 Salario assicurato: piano di vecchiaia, piano di risparmio, piano di rischio

- 1** Il salario assicurato del piano di vecchiaia corrisponde al reddito annuo base secondo il cpv. 4, aumentato dell'Incentive/Bonus secondo il cpv. 5 e l'indennità secondo il cpv. 6, nonché ridotto della quota di coordinamento secondo il cpv. 7. Il salario assicurato del piano di vecchiaia viene limitato verso l'alto mediante il salario massimo assicurato del piano di vecchiaia secondo l'Allegato. Il Consiglio di fondazione esamina, al più tardi ogni cinque anni, il salario massimo assicurabile del piano di vecchiaia e, se è il caso, lo adatta.
- 2** Il salario assicurato del piano di risparmio corrisponde al reddito annuo base secondo il cpv. 4, aumentato dell'Incentive/Bonus secondo il cpv. 5 e l'indennità secondo il cpv. 6, nonché ridotto della quota di coordinamento secondo il cpv. 7. Il salario annuo base utilizzato per il salario assicurato del piano di risparmio viene limitato verso l'alto mediante il salario base massimo assicurabile e computabile secondo l'Allegato.
- 3** Il salario assicurato del piano di rischio corrisponde al reddito annuo base secondo il cpv. 4, ridotto della quota di coordinamento secondo il cpv. 7. Il salario annuo base utilizzato per il salario assicurato del piano di rischio viene limitato verso l'alto mediante il salario base massimo assicurabile e computabile secondo l'Allegato.
- 4** Il salario annuo base viene formato da determinate parti di reddito definite dalla ditta in accordo con il Consiglio di fondazione. Non vengono presi in considerazione degli indennizzi ausiliari e dei redditi secondari come assegni per famiglia, figli e picchetto, nonché versamenti temporanei o unici di altro tipo come ad es. assegni di matrimonio o nascita, spese scolastiche, assegni ambientali ecc.
- 5** L'Incentive/Bonus corrisponde alle parti di reddito variabili versate durante l'anno in corso, ma per l'anno precedente, in quanto queste non siano già state assicurate nella Cassa quadri della Novartis, senza prendere in considerazione la forma scelta del loro versamento.
- 6** L'assegno corrisponde all'indennità per turni determinata per l'anno in corso.
- 7** La quota di coordinamento corrisponde al 30% del salario base, al massimo però a sette ottavi della rendita massima AVS.
- 8** Per persone assicurate che vengono impiegate a tempo parziale oppure sono parzialmente invalide, la quota di coordinamento massima viene adattata in relazione al grado di occupazione o addirittura alla rendita d'invalidità.
- 9** I salari assicurati secondo i cpv. da 1 a 3 vengono determinati per la prima volta all'assunzione. Le modifiche salariali vengono prese in considerazione per la data della loro validità.
- 10** Se il salario base di una persona assicurata diminuisce e pertanto si dovrebbero diminuire anche i salari assicurati secondo i cpv. da 1 a 3, si rinuncia a questo provvedimento fino a quando la persona assicurata e la ditta sono disposte a continuare a versare i loro contributi nella stessa misura. Se però non sussiste o non c'è più questa disponibilità, i salari assicurati secondo i cpv. da 1 a 3 vengono adattati al salario annuo base in conformità delle disposizioni.
- 11** Se il salario annuo base diminuisce temporaneamente a causa di malattia, infortunio, congedo di maternità, di paternità, di assistenza, di adozione o per motivi analoghi, i salari assicurati fino a quel momento mantengono per principio la loro validità secondo i cpv. da 1 a 3 fino a quando sussiste un obbligo di continuazione del pagamento di salario da parte della ditta o per la durata del congedo di maternità, di paternità, di assistenza o di adozione. La persona assicurata può però chiedere la riduzione del salario assicurato.
- 12** In caso di un rapporto di lavoro particolare, nonché in caso di denominazione della persona da assicurare da parte della ditta secondo l'art. 2 cpv. 4 ed art. 3, i salari assicurati secondo i cpv. da 1 a 3 vengono fissati dalla ditta.

Art. 5 Accrediti di vecchiaia ed avere di vecchiaia nel piano di vecchiaia

- 1 Per ogni persona assicurata viene gestito un conto di vecchiaia individuale, dal quale si può detrarre l'avere di vecchiaia. L'avere di vecchiaia si compone:
 - a) degli accrediti di vecchiaia, inclusi gli interessi;
 - b) delle prestazioni di entrata apportate, inclusi gli interessi;
 - d) delle somme d'acquisto volontarie, inclusi gli interessi; nonché quei contributi, che sono stati versati nell'ambito di una compensazione di previdenza, dovuta ad un divorzio;
 - d) di eventuali altri depositi, inclusi gli interessi;
 - e) meno eventuali prelievi anticipati per proprietà d'abitazione od a causa di un divorzio o di uno scioglimento da parte di un tribunale di un'unione domestica registrata, inclusi gli interessi.
- 2 Per ogni persona assicurata dell'età di almeno 25 anni viene accreditato sul conto di vecchiaia, per la fine di ogni anno, un accredito di vecchiaia secondo l'Allegato 1.
- 3 Per la gestione del conto di vecchiaia valgono le seguenti disposizioni:
 - a) Il tasso d'interesse viene determinato dal Consiglio di fondazione secondo il cpv. 4 a due stadi.
 - b) L'interesse viene calcolato sullo stato del conto di vecchiaia per la fine dell'anno precedente e viene accreditato sul conto di vecchiaia durante l'anno in corso. Gli accrediti di vecchiaia dell'anno in corso vengono accreditati senza interessi all'avere di vecchiaia.
 - c) Se è stato effettuato un versamento di entrata o di acquisto, questo viene remunerato ad interessi nel relativo anno a partire dalla data dell'entrata del pagamento.
 - d) Se subentra un caso d'invalidità o una persona assicurata esce dalla Cassa pensione durante l'anno in corso, la remunerazione ad interessi per l'anno in corso viene calcolata sullo stato del conto di vecchiaia per la fine dell'anno precedente per il periodo da allora trascorso. Inoltre vengono accreditati gli accrediti di vecchiaia che corrispondono alla durata assicurativa dell'anno in corso.
- 4 Per la fine dell'anno il Consiglio di fondazione determina il tasso d'interesse per il prossimo anno in corso. Con il tasso d'interesse dell'anno in corso vengono remunerati ad interesse gli averi di vecchiaia delle mutazioni (per es. uscite, pensionamenti di vecchiaia). Il tasso d'interesse della fine dell'anno viene determinato dal Consiglio di fondazione verso la fine dell'anno in corso. Con il tasso d'interesse della fine dell'anno vengono remunerati ad interesse gli averi di vecchiaia delle persone assicurate che non sono uscite per la fine dell'anno dagli assicurati attivi. Durante la determinazione del tasso d'interesse per l'anno in corso e del tasso per la fine dell'anno, il Consiglio di fondazione osserva in particolare le disposizioni legali, le aspettative di reddito per l'anno prossimo (per il tasso d'interesse dell'anno in corso), la performance ottenuta ed il risultato annuo provvisorio (per il tasso d'interesse della fine dell'anno), nonché l'ammontare degli accantonamenti attuariali e la riserva di fluttuazione.
- 5 In caso d'invalidità totale, l'avere di vecchiaia continua ad essere gestito con accrediti di vecchiaia e remunerazione ad interesse. La continuazione incomincia con l'inizio del diritto ad una rendita d'invalidità da parte della Cassa pensione. Essa dura fin quando sussiste il diritto ad una rendita d'invalidità della Cassa pensione, al più tardi fino al raggiungimento dell'età di pensionamento. Gli accrediti di vecchiaia vengono calcolati in base al salario assicurato dal piano di vecchiaia che vigeva all'inizio dell'inabilità lavorativa e agli accrediti di vecchiaia allora validi, nonché in base al regolamento e alla scala «Standard» secondo l'Allegato 1, in una percentuale del salario assicurato dal piano di vecchiaia.
- 6 In caso d'invalidità parziale l'avere di vecchiaia sarà suddiviso per l'inizio del diritto ad una rendita d'invalidità della Cassa pensione ed i salari assicurati saranno divisi per l'inizio dell'inabilità lavorativa in relazione al diritto di rendita d'invalidità. L'avere di vecchiaia che corrisponde alla parte destinata ad un'invalidità continuerà ad essere gestito analogamente al cpv. 5, come se si trattasse di una persona assicurata completamente invalida, e l'avere di vecchiaia che corrisponde alla parte attiva continuerà ad essere gestito come se si trattasse di una persona assicurata completamente abile al lavoro.

Art. 6 Accrediti di risparmio ed avere a risparmio nel piano di risparmio

- 1** Per ogni persona assicurata, a partire dall'età di 40 anni, viene gestito nel piano di risparmio, come supplemento al piano di vecchiaia secondo l'art. 5, un conto di risparmio individuale, dal quale si può trarre l'avere a risparmio. L'avere a risparmio si compone:
 - a) degli accrediti di risparmio, inclusi gli interessi;
 - b) delle somme di acquisto volontarie, inclusi gli interessi;
 - c) di eventuali ulteriori depositi, inclusi gli interessi;
 - d) meno eventuali prelievi anticipati per proprietà d'abitazione o a causa di un divorzio o di uno scioglimento da parte di un tribunale di un'unione domestica registrata, inclusi gli interessi.
- 2** Alla fine di ogni anno viene accreditato un accredito di risparmio secondo l'Allegato 1 sul conto di risparmio per ogni persona assicurata di almeno 40 anni di età.
- 3** Per la gestione del conto di risparmio valgono analogamente le disposizioni dell'art. 5 cpv. 3 e cpv. 4, considerando che il tasso d'interesse del conto di risparmio può variare dal tasso d'interesse del conto per la vecchiaia.
- 4** In caso d'invalidità totale, alla persona assicurata sarà versato, come capitale d'invalidità, l'avere di risparmio esistente per l'inizio del diritto ad una rendita d'invalidità da parte della Cassa pensione.
- 5** In caso d'invalidità parziale, l'avere a risparmio esistente per l'inizio di una rendita d'invalidità da parte della Cassa pensione verrà diviso in due parti in relazione al diritto all'invalidità. L'avere a risparmio che corrisponde alla parte destinata ad un'invalidità sarà versato alla persona assicurata come capitale d'invalidità e la parte attiva continuerà ad essere gestita come se si trattasse di una persona assicurata completamente abile al lavoro.

II. Finanziamento

Art. 7 Contributi

1 I contributi di risparmio e rischio della ditta e della persona assicurata sono elencati nell'Allegato 1.

2 I contributi della persona assicurata vengono detratti in 12 rate mensili dal salario tramite la ditta e vengono versati mensilmente alla Cassa pensione.

I contributi della ditta vengono pure versati mensilmente alla Cassa pensione, insieme ai contributi degli assicurati, o vengono addebitati ad eventuali riserve di contributi del datore di lavoro.

3 L'obbligo di contribuzione inizia con l'affiliazione alla Cassa pensione, sempre per l'inizio del mese, al più presto il 1° gennaio che segue il compimento del 17° anno di età, e termina ciascuna volta per la fine di un mese, riservato il cpv. 4, se:

- a) viene raggiunta l'età di pensionamento;
- b) viene sciolto il rapporto di lavoro;
- c) il salario è inferiore al salario minimo ai sensi dell'art. 2 LPP.

4 In caso d'infortunio, malattia, congedo di maternità, congedo di paternità, congedo di assistenza, congedo di adozione o servizio militare, l'obbligo di contribuzione sussiste fino a quando viene pagato il salario o una prestazione di indennizzo salariale (per es. indennità giornaliera dell'assicurazione malattia o per infortunio) e si continueranno a detrarre i contributi dal salario versato o da una prestazione di indennizzo salariale.

Art. 8 Prestazione di entrata, somma d'acquisto

1 Si deve versare la prestazione di uscita derivante da precedenti rapporti di previdenza alla Cassa pensione come prestazione di entrata. La prestazione di entrata sarà accreditata alla persona assicurata come avere di vecchiaia o avere a risparmio. Se la prestazione di entrata supera la somma d'acquisto massima per il conto di vecchiaia ed il conto di risparmio secondo il cpv. 5 e se la persona assicurata è anche affiliata alla Cassa pensione 2, la parte eccedente della prestazione di entrata della persona assicurata viene accreditata sull'aver di vecchiaia della Cassa pensione 2.

2 La prestazione di entrata è dovuta con l'affiliazione alla Cassa pensione.

3 La persona assicurata deve concedere la visione dei conteggi sulle prestazioni di uscita derivanti dai rapporti di previdenza precedenti.

4 La persona assicurata deve notificare alla Cassa pensione la precedente appartenenza ad un istituto di libero passaggio, nonché la forma della protezione di previdenza. L'istituto di previdenza deve versare il capitale di previdenza alla Cassa pensione nel momento in cui la persona assicurata si affilia ad essa.

5 Una persona assicurata può versare somme d'acquisto complementari sul conto di vecchiaia (art. 5) e/o sul conto di risparmio (art. 6). La somma d'acquisto massima possibile viene determinata dall'Allegato 1. L'importo massimo della somma d'acquisto si riduce dell'aver del pilastro 3a, che supera il limite citato nell'art. 60a cpv. 2 OPP2, e dagli averi di previdenza rimasti nell'istituto di previdenza precedente, nonché da eventuali averi di libero passaggio che la persona assicurata non ha dovuto versare nella Cassa pensione. Per una persona assicurata che sta già percependo o ha già percepito prestazioni di vecchiaia e che successivamente riprende un'attività lavorativa o aumenta nuovamente il proprio livello di occupazione, l'importo massimo della somma di riscatto viene ridotto in misura pari alle prestazioni di vecchiaia già percepite. Le somme di acquisto vengono accreditate alla persona assicurata sotto forma di avere di vecchiaia o di avere di risparmio.

- 6** Per il finanziamento del pensionamento anticipato per l'età di 60 anni nel piano di vecchiaia, la somma d'acquisto massima possibile sul conto di vecchiaia ai sensi del cpv. 5 aumenta dell'importo calcolato secondo l'Allegato 1. L'aumento della somma d'acquisto massima possibile si può applicare soltanto se la persona assicurata ha già sfruttato la possibilità di versamento della somma d'acquisto massima possibile nel conto di vecchiaia e nel conto di risparmio secondo il cpv. 5. Se per il pensionamento, dopo l'età di 60 anni, le somme d'acquisto versate, inclusi gli interessi, dovessero essere superiori all'importo massimo calcolato ai sensi dell'Allegato 1, l'aveve di vecchiaia sussistente viene ridotto dell'importo eccedente e quest'ultimo decade a favore della Cassa pensione.
- 7** Se sono stati fatti dei prelievi per la promozione di abitazione, allora delle somme d'acquisto volontarie possono essere soltanto prestate se i prelievi sono stati rimborsati. Eccezion fatta per il riacquisto a causa di divorzio (art. 26 cpv. 1).
- 8** Per gli immigrati dall'estero che non hanno mai fatto parte di un istituto di previdenza in Svizzera, per i primi cinque anni la somma d'acquisto annua massima, dopo essere stati affiliati ad un istituto di previdenza svizzero, non può superare il 20% del salario assicurato del conto di vecchiaia o del salario assicurato del conto di risparmio. Dopo il decorso di cinque anni le somme di acquisto si possono apportare analogamente alle disposizioni già menzionate.
- 9** Se una persona assicurata riceve la prestazione d'uscita del suo coniuge divorziato nell'ambito di una compensazione di previdenza (in base alla sentenza di un Tribunale), questa verrà trattata come somma d'acquisto.
- 10** È di competenza della persona assicurata informarsi sulle conseguenze personali inerenti le imposte, per quanto concerne gli acquisti o prelievi anticipati. In merito a ciò la Cassa pensione non si assume nessuna responsabilità.

III. Prestazioni assicurative

Art. 9 Prestazioni assicurative, informazione agli assicurati

- 1 La Cassa pensione concede agli assicurati e ai loro superstiti le seguenti prestazioni:
 - a) Rendita di vecchiaia, capitale di vecchiaia, rendita per figli (art. 10)
 - b) Rendita d'invalidità completata dalla rendita per figli (art. 11)
 - c) Rendita per coniugi o indennizzo / rendita per partner di vita (art. 12/13)
 - d) Rendita per orfani (art. 14)
 - e) Capitale di decesso (art. 15)
- 2 Ogni persona assicurata riceve annualmente un certificato di previdenza, dal quale si può trarre l'avere di vecchiaia, l'avere a risparmio, i salari assicurati, i contributi, le prestazioni assicurate, nonché la prestazione di uscita.

Art. 10 Rendita di vecchiaia, capitale di vecchiaia, rendita transitoria, rendite per figli

- 1 Sorge il diritto a prestazioni di vecchiaia quando il rapporto di lavoro viene sciolto dopo il compimento del 60° anno di età (per i membri dell'Executive Committee Novartis [ECN] dopo il compimento del 58° anno di età) e la persona assicurata non ha diritto a prestazioni d'invalidità della Cassa pensione. Rimane comunque riservato l'art. 18 cpv. 2. Il diritto alle prestazioni di vecchiaia sorge al più tardi con il raggiungimento dell'età di pensionamento, rimanendo riservato il cpv. 8.
- 2 La rendita di vecchiaia viene calcolata in base all'avere di vecchiaia che sussiste al momento del pensionamento e all'aliquota di conversione secondo l'Allegato 1. In caso di un precedente prelievo di capitale e di rendite transitorie è determinante l'esistente avere di vecchiaia ridotto.
- 3 La persona assicurata può aumentare, al momento del suo pensionamento, la futura rendita per coniugi dal 60% (art. 12 cpv. 2) al 100% della rendita di vecchiaia in corso. Per il finanziamento di questa rendita vitalizia di raccordo, l'aliquota di conversione (cpv. 2) verrà ridotta conformemente. La persona assicurata deve notificare per iscritto, al più tardi tre mesi prima del pensionamento, l'aumento desiderato della futura rendita per coniugi.
- 4 La persona assicurata può prelevare, sotto forma di capitale di vecchiaia, fino alla metà dell'avere di vecchiaia esistente al momento del pensionamento. Se negli ultimi tre anni prima del pensionamento sono state versate delle prestazioni di acquisto, le prestazioni da esse derivanti non si possono prelevare sotto forma di capitale. Il prelievo di capitale dev'essere notificato alla gerenza della Cassa pensione al più tardi tre mesi prima, con la firma del coniuge, altrimenti decade il diritto di libera scelta. La firma del coniuge o del partner registrato dev'essere autenticata ufficialmente. Se alla persona assicurata non è possibile ottenere il consenso del coniuge, oppure le viene negato, questa può rivolgersi al Tribunale Civile. La Cassa pensione non deve remunerare degli interessi sul capitale di vecchiaia fin quando la persona assicurata non riceve il consenso del coniuge.
- 5 Il beneficiario di una rendita d'invalidità può, se non ha ancora raggiunto l'età di riferimento, usufruire di una rendita transitoria fino all'età di riferimento, che però non può oltrepassare l'importo stesso della rendita di vecchiaia AVS massima. L'avere di vecchiaia esistente secondo l'art. 6 – se l'avere a risparmio non basta per l'ammontare desiderato – e secondo l'art. 5 viene ridotto dell'importo annuo della rendita transitoria moltiplicato per la sua durata, secondo l'Allegato 1.
- 6 L'eventuale parte non utilizzata dell'avere a risparmio, secondo l'art. 6, sarà versata come capitale di vecchiaia.

- 7** Se una persona assicurata riduce il proprio rapporto di lavoro dopo il compimento del 60° anno di età (per i membri dell'ECN dopo il compimento del 58° anno di età) in accordo con la ditta di almeno il 20%, può richiedere un pensionamento parziale. Le presenti disposizioni valgono analogamente per la rendita parziale e il capitale di vecchiaia parziale, nonché per la rendita transitoria. Le parti relative al pensionamento parziale dell'avere di vecchiaia sono determinanti per il calcolo della rendita di vecchiaia parziale e del capitale di vecchiaia parziale. L'importo massimo della rendita transitoria viene ridotto in conformità al pensionamento parziale.

Le parti dell'avere di vecchiaia e dell'avere a risparmio corrispondenti al salario di base ridotto continuano ad essere gestite secondo l'art. 5 e dell'art. 6 come per una persona assicurata con un'occupazione a tempo pieno. I salari assicurati sono determinati ai sensi dell'art. 4 sulla base del salario di base ridotto ancora percepito. I contributi e l'obbligo contributivo si basano sui salari assicurati così determinati ai sensi dell'art. 7 (art. 4 cpv. 1 - 3). Il salario di base ridotto ancora percepito deve essere superiore al salario minimo ai sensi dell'art. 2, cpv. 1.

Il pensionamento con ritiro del capitale di pensionamento parziale può avvenire in un massimo di tre fasi. La Cassa pensioni non garantisce che il pensionamento parziale abbia un trattamento fiscale preferenziale.

- 8** Se una persona assicurata, in accordo con la ditta, rimane oltre l'età di riferimento, in un rapporto di lavoro con la ditta stessa, può prelevare le prestazioni di vecchiaia ai sensi del cpv. 1 o utilizzarle per aumentare le prestazioni di vecchiaia secondo il cpv. 1 che verranno a scadenza quando uscirà più tardi. La rendita di vecchiaia verrà a scadenza al più tardi al compimento del 70° anno di età.
- 9** Il beneficiario di una rendita di vecchiaia ha, per ogni figlio avente diritto ad una rendita per orfani e in caso di un suo decesso (art. 14), il diritto ad una rendita per figli dell'ammontare del 20% della rendita di vecchiaia percepita.
- 10** Il Consiglio di fondazione esamina al più tardi ogni cinque anni le aliquote di conversione (Allegato 1) e le adatta alle circostanze attuariali. Come base vengono considerate le basi tecniche allora attuali ed il tasso d'interesse tecnico, che si basa sullo sviluppo dei redditi d'investimento a lungo termine e di poco rischio. La decisione del Consiglio di fondazione si basa sui consigli del perito in materia di previdenza professionale e degli specialisti d'investimenti della Cassa pensione.

Art. 11 Rendita d'invalidità, rendite per figli

- 1** La persona assicurata viene considerata invalida se, a causa di un difetto di salute fisico o psichico causato da malattia, da difetto o da infortunio, è presumibilmente permanentemente o per lunga durata incapace al guadagno in modo completo o parziale ai sensi dell'Al. Si considera completamente o parzialmente incapace al guadagno chi non è più capace di svolgere del tutto o parzialmente le sue mansioni consuete prima dell'inizio dell'invalidità o un altro lavoro ragionevolmente esigibile e così subisce una riduzione del reddito. Una riduzione della capacità di guadagno inferiore al 40% non viene considerata come invalidità e non dà così diritto a delle prestazioni d'invalidità da parte della Cassa pensione. Se il grado d'invalidità è del 70% o più, la persona assicurata viene considerata completamente invalida.
- 2** Per il riconoscimento dell'invalidità e la determinazione del grado d'invalidità è determinante la decisione dell'Al. In caso di circostanze particolari, la Cassa pensione ha il diritto di far valutare lo stato di salute e la capacità lavorativa da un medico di fiducia di sua scelta. In questo caso, per la determinazione del grado d'invalidità, è determinante la perdita di salario dovuta all'invalidità, in relazione al salario precedente.

La Cassa pensione ha sempre il diritto di richiedere un attestato medico inerente lo stato di salute di una persona assicurata invalida. Se la persona assicurata si oppone ad un certo esame o rifiuta di assumere un'attività lucrativa che rispetta le sue conoscenze ed esperienze, nonché ragionevolmente esigibile in relazione al suo stato di salute, allora la Cassa pensione ha il diritto di ridurre o togliere le prestazioni d'invalidità.

3 La persona assicurata ha diritto a una pensione d'invalidità, il cui importo è determinato in quote percentuali di una pensione intera come segue:

- a) con un grado d'invalidità ai sensi dell'AI pari o superiore al 70%, si ha diritto a una rendita intera;
- b) con un grado d'invalidità ai sensi dell'IV del 50–69%, la percentuale corrisponde al grado di invalidità;
- c) con un grado d'invalidità ai sensi dell'AI inferiore al 50%, si applicano le seguenti quote percentuali:

Grado d'invalidità	Quota percentuale
49%	47.5%
48%	45.0%
47%	42.5%
46%	40.0%
45%	37.5%
44%	35.0%
43%	32.5%
42%	30.0%
41%	27.5%
40%	25.0%
Inferiore al 40%	00.0%

Queste disposizioni sul grado d'invalidità si applicano per analogia al diritto a un eventuale capitale d'invalidità ai sensi dell'art. 6 cpv. 4 (piano di risparmio). In caso di invalidità parziale, il capitale d'invalidità complessivo viene ridotto in funzione del diritto alla rendita d'invalidità.

- 4** La Cassa pensione può verificare in qualsiasi momento il diritto a una rendita d'invalidità. Il diritto, una volta stabilito, viene aumentato, ridotto o annullato se il grado d'invalidità cambia di almeno cinque punti percentuali.
- 5** La rendita d'invalidità intera ammonta al 60% del salario assicurato dal piano di rischio all'inizio dell'incapacità lavorativa fino alla fine del mese in cui la persona assicurata raggiunge l'età del pensionamento. Dopodiché viene determinata secondo le disposizioni dell'art. 10, in base all'esistente avere di vecchiaia per la data del pensionamento, che si è continuato ad accumulare tecnicamente, nonché all'aliquota di conversione valida per la data del pensionamento.
- 6** Il capitale d'invalidità corrisponde all'esistente avere a risparmio per la data dell'inizio della rendita d'invalidità secondo l'art. 6.
- 7** La rendita d'invalidità viene corrisposta fino alla morte oppure fino alla cessazione dell'invalidità.
- 8** Il diritto ad una rendita d'invalidità viene differito fin quando la ditta continua a versare il salario o la prestazione di indennizzo salariale (per es. indennità giornaliera per malattia od infortunio), che ammonta almeno all'80% del salario perso e che è stata finanziata dalla ditta almeno per metà. È determinante l'ammontare dell'indennizzo salariale prima di un'eventuale riduzione a causa dell'obbligo di prestazioni da parte dell'AI.
- 9** Il beneficiario di una rendita d'invalidità ha il diritto per ogni figlio, che in caso di un suo decesso ha il diritto ad una rendita per orfani (art. 14), ad una rendita per figli dall'ammontare del 20% sulla rendita d'invalidità percepita.
- 10** Se una persona assicurata, che ha il diritto ad una rendita d'invalidità parziale da parte della Cassa pensione, esce dalla Cassa pensione stessa, continua a beneficiare della rendita d'invalidità parziale, incluse le relative rendite per figli. Inoltre, per la parte attiva, viene erogata una prestazione di uscita ai sensi degli art. 19 e 20. Le prestazioni per i superstiti, che rimangono assicurate, vengono calcolate in base alla rendita d'invalidità parziale.
- 11** La Cassa pensione può sospendere in via cautelativa il pagamento delle prestazioni se una persona assicurata non adempie ai suoi obblighi di notifica o di collaborazione, se vi sono motivi fondati per sospettare che le prestazioni siano state ottenute illegalmente o se viene a conoscenza che l'ufficio AI ha ordinato in via cautelativa la sospensione del pagamento della rendita d'invalidità sulla base dell'art. 52a LPGA.

Art. 12 Rendita per coniugi

1 Quando una persona assicurata sposata o beneficiaria di una rendita di vecchiaia o beneficiaria di una rendita d'invalidità muore, il coniuge sopravvissuto ha il diritto ad una rendita per coniugi se il coniuge sopravvissuto al momento del decesso della persona assicurata:

- a) deve mantenere uno o più figli;
- b) ha superato il 35° anno di età ed il matrimonio è durato almeno cinque anni.

Se il coniuge sopravvissuto non adempie ad una di queste premesse, ha il diritto ad un'indennità unica dall'ammontare del triplo importo annuo della rendita per coniugi. La durata del partenariato di vita (cfr. art. 13) viene addizionata alla durata del matrimonio.

2 La rendita per coniugi ammonta al 60% della rendita d'invalidità in corso o assicurata al decesso secondo l'art. 11. Dopo il decesso di un beneficiario di rendita di vecchiaia, la rendita per coniugi ammonta, a seconda della futura rendita per coniugi scelta al momento del pensionamento, al 60% o al 100% della rendita di vecchiaia in corso (art. 10 cpv. 3).

3 Il coniuge divorziato della persona assicurata deceduta, del beneficiario deceduto di una rendita di vecchiaia o di una rendita d'invalidità viene parificato al coniuge sopravvissuto se:

- a) nella sentenza di divorzio gli è stata concessa una rendita (di sostentamento o di risarcimento) e
- b) il matrimonio è durato almeno 10 anni.

La prestazione della Cassa pensione viene però ridotta di quell'importo che supera, insieme alle prestazioni delle altre assicurazioni (particolarmente l'AVS o l'AI), il diritto derivante dalla sentenza di divorzio.

Se un tribunale ha deciso che una parte della prestazione di uscita dev'essere trasferita all'istituto di previdenza del coniuge divorziato, questi ha solo il diritto alle prestazioni minime legali per superstiti ai sensi della LPP.

4 Il diritto ad una rendita per coniugi inizia il mese che segue il decesso, il più presto però dopo la fine della continuazione del completo pagamento di salario. Essa termina quando il coniuge o il partner di vita si sposa prima del 60° anno di età. Con il nuovo matrimonio il coniuge sopravvissuto ha il diritto ad un'indennità unica del triplo importo annuo della rendita per coniugi.

Art. 13 Rendita per partner di vita

1 Se prima del suo decesso la persona assicurata non sposata ha convissuto per almeno gli ultimi cinque anni con un partner di vita non sposato e non parente, in un partenariato di vita comprovabile con reciproco obbligo di sostentamento, o se il partner di vita deve mantenere uno o più figli in comune, costui ha il medesimo diritto a prestazioni come un coniuge sopravvissuto se questo partenariato è stato notificato per iscritto alla Cassa pensione. Alla Cassa pensione deve pervenire, al più tardi entro sei mesi dopo il decesso della persona assicurata, una richiesta scritta in merito alle prestazioni.

2 Il partenariato dev'essere notificato alla Cassa pensione per iscritto e sotto forma di un contratto di sostentamento. È da usare il contratto modello elaborato dalla Cassa pensione che dev'essere inoltrato alla Cassa pensione stessa durante la vita di ambedue i partner e firmato da tutti e due. Lo scioglimento del partenariato si deve notificare immediatamente alla Cassa pensione.

3 La rendita per partner di vita termina con il matrimonio o quando s'inizia un nuovo partenariato ai sensi del cpv. 1. La Cassa pensione esamina periodicamente il diritto alle rendite.

4 In caso di decesso di un beneficiario di rendita di vecchiaia o d'invalidità sussiste un diritto ad una rendita per partner di vita se sono state adempite le premesse secondo i cpv. 1 e 2 al momento del primo pagamento di rendita (vecchiaia o invalidità).

5 Se il beneficiario di una rendita per partner di vita riceve una rendita di vedovanza rispettivamente una rendita per partner di vita da un altro istituto di previdenza, non viene erogata una rendita per partner di vita.

- 6 Versamenti di sostentamento derivanti da una sentenza di divorzio vengono computati con la rendita di partner di vita da versare.
- 7 La durata del partenariato ai sensi dei cpv. 1 e 2 viene addizionata alla durata del matrimonio secondo le premesse di diritto dell'art. 12 per la rendita per coniugi se sussiste un relativo contratto di sostentamento.
- 8 Le disposizioni della rendita per partner di vita valgono anche per partner di vita dello stesso sesso.
- 9 In caso di scioglimento di un partenariato non sussiste il diritto ad una rendita per partner di vita. L'art. 12 cpv. 3 per la rendita per coniugi di coniugi divorziati non vale analogamente.
- 10 Il diritto del partner di vita in merito al capitale di decesso viene determinato secondo l'art. 15 cpv. 5.

Art. 14 Rendite per orfani

- 1 Se decede una persona assicurata, un beneficiario di rendite di vecchiaia o di rendite d'invalidità, ogni suo figlio ha il diritto ad una rendita per orfani. Il diritto inizia il mese che segue il decesso, il più presto però dopo la fine della completa continuazione di pagamento salariale. La rendita viene concessa fino al compimento del 20° anno di età del figlio. Per i figli che si trovano ancora in formazione o a causa di un difetto fisico o psichico sono del tutto o parzialmente inabili al lavoro, il diritto alla rendita sussiste fino al 25° anno di età compiuto.
- 2 Figliastri e affiliati hanno solo il diritto ad una rendita per orfani se la persona assicurata doveva essenzialmente sostenerli.
- 3 La rendita per orfani ammonta, per ogni orfano di un solo genitore, al 20% e per ogni orfano intero al 40% della rendita d'invalidità o di vecchiaia assicurata al momento del decesso secondo l'art. 11.

Art. 15 Capitale di decesso

- 1 Se muore una persona assicurata, un beneficiario di rendite di vecchiaia o di rendite d'invalidità prima di aver compiuto il 65° anno di età, viene pagato un capitale di decesso agli aventi diritto a prestazioni.
- 2 Il capitale di decesso corrisponde, per una persona assicurata, al 200% della rendita d'invalidità assicurata al momento del decesso, oltre all'avere a risparmio esistente secondo l'art. 6, rispettivamente il 200% della rendita in corso di vecchiaia o d'invalidità per quanto concerne i beneficiari di rendite di vecchiaia e d'invalidità.
- 3 Il capitale di decesso aumenta dell'avere di risparmio per il 31 dicembre 2010, derivante dall'assicurazione Incentive/Bonus e per il lavoro a turni, che viene trasferito il 1° gennaio 2011, senza interessi, nonché delle ulteriori somme d'acquisto versate nel conto di vecchiaia a partire dal 1° gennaio 2011 secondo l'art. 8 cpv. 5 e cpv. 6, senza interessi. L'aumento viene ridotto delle prestazioni eventualmente già erogate secondo l'art. 9 cpv. 1 della Cassa pensione, senza interessi, nonché di un eventuale prelievo anticipato nell'ambito della promozione di abitazione (art. 25) e/o di un eventuale prelievo a causa di divorzio (art. 26).
- 4 Se la persona assicurata ha usufruito di una rendita transitoria secondo l'art. 10 cpv. 5, nell'ambito di un pensionamento anticipato, e muore prima di aver compiuto il 65° anno di età, il capitale di decesso, secondo il cpv. 2, aumenta della parte del conto di risparmio che non è stata utilizzata per finanziare la rendita transitoria.
- 5 Si considerano aventi diritti, senza considerazione del diritto di successione:
 - a) il coniuge ed i figli della persona assicurata deceduta che avrebbero diritto ad una rendita per orfani da parte della Cassa pensione;
 - b) in caso di mancanza dei beneficiari secondo la lett. a) le persone sostenute essenzialmente dalla persona deceduta o la persona che negli ultimi cinque anni prima del decesso ha gestito senza interruzione una comunità di vita insieme alla persona assicurata deceduta con obbligo di sostentamento reciproco o che deve sostenere uno o più figli in comune;
 - c) in caso di assenza di persone beneficiarie secondo le lett. a) e b) i restanti figli, i genitori o fratelli e sorelle della persona assicurata deceduta.

6 La persona assicurata può in qualsiasi momento far cambiare, per iscritto, dalla Cassa pensione il gruppo di beneficiari predefiniti nel cpv. 5 come segue:

- a) Se esistono delle persone ai sensi del cpv. 5 lett. b), la persona assicurata può raggruppare le persone beneficiarie del cpv. 5 lett. a) e b).
- b) Se non esistono persone ai sensi del cpv. 5 lett. b), la persona assicurata può raggruppare le persone beneficiarie del cpv. 5 lett. a) e c).
- c) Se non esistono persone ai sensi del cpv. 5 lett. a), la persona assicurata può raggruppare le persone beneficiarie del cpv. 5 lett. b) e c).

La notifica deve pervenire alla Cassa pensione in tempo di vita della persona assicurata.

7 La persona assicurata può determinare a libera scelta, tramite notifica scritta alla Cassa pensione, i diritti delle persone beneficiarie entro un gruppo di beneficiari (cpv. 5 e 6). Se non sussiste una notifica della persona assicurata, il capitale di decesso è a disposizione di tutti i beneficiari in parti uguali entro un gruppo di beneficiari. La notifica dev'essere presentata alla Cassa pensione in tempo di vita della persona assicurata.

8 Se mancano le persone secondo il cpv. 5, il capitale decade a favore della Cassa pensione.

Art. 16 **Uso dei fondi liberi, adattamento delle rendite allo sviluppo dei prezzi**

- 1** Il Consiglio di fondazione decide sull'uso dei fondi liberi della Cassa pensione nell'ambito delle possibilità finanziarie. I fondi liberi sono da determinare secondo i principi professionali e da valutare tramite il perito in materia di previdenza professionale.
- 2** Le rendite vengono adattate all'evoluzione dei prezzi in base alle possibilità finanziarie della Cassa pensione, considerando che il Consiglio di fondazione decide annualmente se ed in quale misura ciò è possibile. La Cassa pensione spiega nel suo conto annuo o nel suo rapporto annuale la decisione del Consiglio di fondazione.

Art. 17 **Disposizioni di pagamento**

- 1** Le rendite vengono calcolate come rendite annue. Esse vengono versate agli aventi diritto in 12 rate arrotondate a franchi interi, ogni volta per la fine di ogni mese. I pagamenti vengono effettuati tramite trasferimenti postali e bancari alle coordinate di pagamento in Svizzera indicate dall'avente diritto. Su suo desiderio e rischio si possono effettuare anche pagamenti all'estero.

Per il mese in cui cessa il diritto ad una rendita, verrà corrisposta ancora la piena rendita mensile.

- 2** La Cassa pensione eroga, al posto di una rendita, un pagamento unico in contanti di capitale se, quando inizia la rendita di vecchiaia o d'invalidità, questa ammonta a meno del 10%, la rendita per coniugi a meno del 6%, la rendita per orfani a meno del 2% della rendita minima di vecchiaia AVS. L'indennità in capitale viene calcolata su base attuariale secondo le basi tecniche della Cassa pensione. Con il suo pagamento decadono tutti gli altri diritti della persona assicurata o dei suoi superstiti verso la Cassa pensione.

IV. Scioglimento del rapporto di previdenza

Art. 18 Data di scadenza, prolungamento della copertura, restituzione

- 1 Il rapporto di previdenza termina con lo scioglimento del rapporto di lavoro, in quanto non sussiste un diritto a prestazioni di vecchiaia, di superstiti o d'invalidità. In caso di sussistenza del rapporto di lavoro, il rapporto di previdenza termina quando il salario base cade presumibilmente a lungo termine sotto la soglia di entrata ai sensi della LPP, senza che siano venute a scadenza delle prestazioni di decesso o d'invalidità. Rimane riservato un prolungamento della copertura secondo il cpv. 5.
- 2 Se il rapporto di lavoro viene sciolto dopo il compimento del 60° anno di età (per i membri dell'ECN dopo aver compiuto il 58° anno di età) e la persona assicurata assume un'attività lucrativa indipendente o dipendente, oppure è stata annunciata come disoccupata, può richiedere o la fine del rapporto di previdenza e far valere il diritto alla prestazione di uscita oppure farsi versare le prestazioni regolamentari di vecchiaia.
- 3 Se il rapporto di previdenza termina, la persona assicurata esce dalla Cassa pensione ed ha diritto ad una prestazione di uscita secondo le disposizioni seguenti.
- 4 La prestazione di uscita viene a scadenza con l'uscita dalla Cassa pensione. A partire da quel momento viene remunerata ad interessi con il tasso d'interesse minimo, ai sensi della LPP. Se la Cassa pensione non effettua il trasferimento della prestazione di uscita entro 30 giorni dopo aver ricevuto tutte le indicazioni necessarie, da quel momento la remunerazione ad interesse avviene con il tasso d'interesse di mora determinato dal Consiglio federale.
- 5 La persona assicurata continua ad essere assicurata ancora per un mese dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza per i rischi di invalidità e di decesso, al massimo però fino all'entrata in un nuovo istituto di previdenza.
- 6 Se la Cassa pensione deve erogare delle prestazioni per i superstiti o d'invalidità, dopo aver versato la prestazione di uscita, la prestazione di uscita dev'essere restituita nella misura necessaria per poter versare le prestazioni per i superstiti o d'invalidità. Le prestazioni per i superstiti e d'invalidità vengono ridotte se il rimborso non avviene.

Art. 19 Ammontare della prestazione di uscita

- 1 La prestazione di uscita ammonta all'avere di vecchiaia esistente ed inoltre all'esistente avere a risparmio. Le prestazioni minime legali sono garantite.
- 2 Se la ditta si è assunta delle prestazioni d'acquisto ai sensi dell'art. 8, del tutto o parzialmente, il relativo importo viene dedotto dalla prestazione di uscita. La riduzione dell'importo assunto dalla ditta si riduce di un decimo per ogni anno completo di contribuzione trascorso. La parte non utilizzata viene accreditata alle riserve di contributi del datore di lavoro.
- 3 La prestazione di uscita include, in ogni caso, l'avere di vecchiaia ai sensi della LPP esistente al momento dell'uscita.

Art. 20 Uso della prestazione di uscita

- 1 Se la persona assicurata entra a far parte di un nuovo istituto di previdenza, la Cassa pensione versa la prestazione di uscita al nuovo istituto di previdenza.
- 2 Le persone assicurate che non entrano a far parte di un nuovo istituto di previdenza devono notificare alla Cassa pensione se la prestazione di uscita dev'essere versata su un conto di libero passaggio oppure costituire una polizza di libero passaggio.

Se questa notifica non avviene, la prestazione di uscita viene versata all'istituto collettore al più presto entro sei mesi ed al più tardi entro due anni dopo l'evento di libero passaggio, inclusi gli interessi.

- 3** La persona assicurata può chiedere il pagamento in contanti della prestazione di uscita se:
- a) lascia definitivamente la Svizzera o il Principato del Liechtenstein (rimane riservato il cpv. 4);
 - b) inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria;
 - c) la prestazione di uscita ammonta a meno di un contributo annuo.

Per le persone assicurate sposate, il pagamento in contanti è ammissibile solo se il coniuge o il partner registrato acconsente per iscritto. La firma dev'essere autenticata ufficialmente. Se negli ultimi tre anni prima dell'uscita sono state prestate delle somme d'acquisto, le prestazioni da esse derivanti non vengono pagate in contanti ma su un conto di libero passaggio o per la costituzione di una polizza di libero passaggio.

- 4** Una persona assicurata che esce definitivamente dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein non può richiedere il pagamento in contanti dell'aver di vecchiaia ai sensi della LPP se essa continua a rimanere obbligatoriamente assicurata per i rischi di vecchiaia, decesso ed invalidità in un paese membro della UE, Islanda o Norvegia.

Art. 21 Congedo

- 1** In caso di un congedo l'assicurazione continua a rimanere valida ed invariata se i contributi della ditta e del collaboratore continuano ad essere pagati durante il congedo.
- 2** Se durante il congedo si continuano a pagare solo i contributi rischio, questi sono da versare in un importo unico per l'inizio del congedo e per tutta la durata del congedo.
- 3** Se però i contributi vengono sospesi, sussiste solo una copertura assicurativa per la durata del primo mese di congedo. Se l'evento assicurativo sorge dopo il decorso di un mese ma prima della ripresa del lavoro, sussiste un diritto ad una prestazione di uscita, calcolata per il momento dell'inizio del congedo ed incrementata degli interessi per il periodo da allora trascorso.
- 4** Se il pagamento dei contributi viene ripreso dopo il decorso del congedo, l'aver di vecchiaia, rispettivamente l'aver a risparmio, reinizia ad essere remunerato di accrediti di vecchiaia, rispettivamente accrediti di risparmio, a partire da quel momento.
- 5** Se il congedo supera i tre anni, l'assicurazione viene sciolta e si calcola la prestazione di uscita per il momento della fine del pagamento dei contributi ed incrementata degli interessi per il periodo trascorso.

V. Disposizioni particolari

Art. 22 **Computo delle prestazioni di terzi, riduzione delle prestazioni, obbligo di prestazioni preliminari**

- 1 Se in caso d'invalidità di un assicurato, o di un beneficiario assicurato di rendite, le prestazioni della Cassa pensione, insieme con altri redditi computabili dell'assicurato e dei suoi figli, oltrepassano il 100% del guadagno presumibilmente perso, includendo eventuali assegni per figli, le rendite che la Cassa pensione deve corrispondere sono da ridurre in modo tale che il limite menzionato non venga oltrepassato. Per le prestazioni in capitale da parte della Cassa pensione le disposizioni vengono applicate analogamente. I redditi del coniuge sopravvissuto, rispettivamente del partner di vita sopravvissuto, e degli orfani vengono addizionati insieme.
- 2 Quali redditi computabili valgono le prestazioni dello stesso tipo e scopo che vengono erogate alla persona avente diritto a causa dell'evento assicurativo, come:
 - a) prestazioni dell'AVS/AI (e/o assicurazioni sociali nazionali ed estere) ad eccezione degli assegni per i grandi invalidi;
 - b) prestazioni dell'assicurazione militare o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
 - c) prestazioni di altre assicurazioni per le quali la ditta ha pagato almeno la metà dei contributi;
 - d) prestazioni di istituti di previdenza nazionali ed esteri (in particolare la Cassa pensione 2) e di istituti di libero passaggio.

Inoltre, ai beneficiari di rendite d'invalidità viene computato il reddito da un'attività lucrativa o il reddito sostitutivo. Per la determinazione del reddito che si può conseguire in modo ragionevolmente esigibile ci si basa per principio sul salario da invalido secondo la decisione AI.

Ai beneficiari di prestazioni d'invalidità vengono computati, dopo aver raggiunto l'età di riferimento, anche le prestazioni di vecchiaia di assicurazioni sociali e di istituti di previdenza nazionali ed esteri, eccezion fatta per gli assegni per grandi invalidi e prestazioni simili, in quanto le prestazioni dell'istituto di previdenza, prendendo in considerazione queste prestazioni di vecchiaia ed altri redditi computabili, oltrepassano poi il 100% dell'ultimo guadagno presumibilmente perso prima di aver raggiunto l'età. Le riduzioni di prestazioni di altre assicurazioni non vengono compensate al raggiungimento dell'età di pensionamento.

Prestazioni uniche, in capitale, vengono convertite in rendite su basi tecniche attuariali della Cassa pensione. Eccezion fatta per delle indennità di soddisfazione e simili indennizzi che non possono essere computati.

In ogni caso vengono erogate almeno quelle prestazioni che in base alla LPP ed alle sue regole di calcolo sono da prestare.

- 3 In casi di rigore o in caso di aumento del carovita, il Consiglio di fondazione può mitigare od annullare del tutto la relativa riduzione della rendita.
- 4 La Cassa pensione può ridurre le sue prestazioni nella relativa misura se l'AVS/AI riduce, ritira o rifiuta una prestazione perché la persona avente diritto ha causato la morte o l'invalidità a causa di colpa grave oppure rifiuta di partecipare ad un provvedimento d'integrazione dell'AI. La Cassa pensione non è obbligata ad equiparare rifiuti o riduzioni di prestazioni delle assicurazioni d'infortunio o militare.
- 5 La Cassa pensione può richiedere dal richiedente di prestazioni per superstiti o d'invalidità che le richieste a carico di terzi responsabili, di cui ha diritto per il sinistro, siano cedute fino a concorrenza dell'importo dell'obbligo alla prestazione.

- 6 Se è contestata l'accettazione tramite l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, rispettivamente l'assicurazione militare o un'istituzione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la LPP, si può richiedere una prestazione anticipata della Cassa pensione. Se, quando si produce un diritto a prestazioni per i superstiti o d'invalidità, non è chiaro quale istituto di previdenza è competente, la persona avente diritto può richiedere una prestazione anticipata da quella cassa pensione presso la quale l'assicurato ha fatto parte per ultimo. La Cassa pensione paga prestazioni anticipate nell'ambito e in proporzione alle relative disposizioni minime legali, secondo la LPP.
- 7 Non appena l'obbligo di prestazione è stato determinato verso un altro assicuratore oppure un'altra istituzione di previdenza, questo o questa deve restituire alla Cassa pensione le prestazioni anticipate nell'ambito del determinato obbligo a prestazioni.

Art. 23 Garanzia delle prestazioni; computo con crediti

- 1 Le prestazioni della Cassa pensione sono, se legalmente ammissibili, sottratte all'esecuzione forzata. Il diritto alle prestazioni, con riserva di quanto disposto nell'art. 25, non può essere costituito in pegno né ceduto prima della sua scadenza. Accordi contrari non sono validi.
- 2 Prestazioni ricevute indebitamente dalla Cassa pensione vengono computate con i futuri diritti a prestazioni nei confronti della Cassa pensione, rispettivamente devono essere restituite.
- 3 I crediti ceduti dalla ditta alla Cassa pensione contro una persona assicurata oppure un pensionato assicurato non si possono computare con le prestazioni della Cassa pensione, eccezion fatta per i contributi dovuti dall'assicurato.

Art. 24 Obbligo d'informazione e di notifica

- 1 Le persone assicurate devono comunicare, senza esplicita richiesta, informazioni veritiere alla Cassa pensione su tutti i rapporti determinanti per la loro assicurazione, in particolare su modifiche dello stato civile e dei rapporti familiari.
- 2 Se sussiste una richiesta, i beneficiari di rendite devono inoltrare alla Cassa pensione un certificato di esistenza in vita. Gli invalidi devono notificare il reddito da rendite e da lavoro che percepiscono altrove, nonché ogni modifica del loro grado d'invalidità. Le persone assicurate sono obbligate a concedere alla Cassa pensione la visione sulle decisioni AI che le concernono.
- 3 Le persone assicurate e gli aventi diritto sono obbligati ad inoltrare alla Cassa pensione le informazioni e la documentazione necessarie richieste, nonché la documentazione di prestazioni, riduzioni o rifiuti di altre istituzioni assicurative menzionate nell'art. 22 o di terzi. In caso di rifiuto la Cassa pensione può ridurre le prestazioni in base ad una stima eseguita.
- 4 Persone assicurate che dispongono di molti rapporti di previdenza e per i quali la somma dei salari e dei redditi soggetti all'AVS supera il limite in base all'art. 79c LPP sono obbligate ad informare la Cassa pensione su tutti i rapporti di previdenza, i salari e i redditi assicurati in essi.
- 5 La Cassa pensione respinge qualsiasi responsabilità per eventuali conseguenze svantaggiose che risultino da una violazione dei doveri menzionati per le persone assicurate o i loro superstiti. Se nei confronti della Cassa pensione dovessero crearsi dei danni derivanti da violazioni dei doveri, il Consiglio di fondazione può, in questo caso, chiamare la persona trasgredente a risponderne.

Art. 24a Trattamento dei dati personali

- 1 La Cassa pensioni è autorizzata a trattare o a far trattare dati personali, anche dati particolarmente sensibili, per adempiere ai propri doveri in conformità al presente regolamento.
- 2 I dati personali necessari per l'adempimento dei loro compiti vengono trasmessi ai revisori dei conti, al perito in materia di previdenza professionale, agli eventuali riassicuratori e agli attuari responsabili che operano nell'ambito degli obblighi contabili del datore di lavoro affiliato.

- 3 Inoltre, la Cassa pensioni è autorizzata a ricorrere a terzi per l'adempimento dei compiti previsti dal presente regolamento e a comunicare loro i dati personali necessari a tal fine, compresi i dati personali particolarmente sensibili.
- 4 Le persone coinvolte nell'attuazione, nel monitoraggio o nella supervisione dell'attuazione della disposizione devono mantenere la riservatezza nei confronti di terzi.

Art. 25 Proprietà di abitazione: prelievo anticipato, costituzione in pegno, obbligo d'informazione

- 1 Per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio la persona assicurata può far valere il versamento di un importo, entro il compimento del suo 62° anno di età (per l'acquisto e la costruzione di proprietà di abitazione, l'acquisizione di partecipazioni o la restituzione di prestiti ipotecari). L'importo minimo per un prelievo anticipato è di CHF 20'000; ciò non vale per l'acquisto di certificati azionari in cooperative di costruzione di abitazioni e partecipazioni simili. È considerato uso proprio l'utilizzazione da parte dell'assicurato nel suo luogo di domicilio o di dimora abituale. Per lo stesso scopo egli può però costituire in pegno questo importo o diritto a prestazioni previdenziali.
- 2 Fino a 50 anni, la persona assicurata può prelevare un importo pari alla sua prestazione di libero passaggio. La persona assicurata che ha superato i 50 anni può prelevare al massimo la prestazione di libero passaggio a cui avrebbe avuto diritto all'età di 50 anni oppure la metà della prestazione di libero passaggio a cui ha diritto al momento del prelievo. Se negli ultimi tre anni sono state prestate delle somme d'acquisto, le prestazioni da esse derivanti non si possono prelevare.
- 3 La persona assicurata può, mediante richiesta scritta, chiedere informazioni sull'importo che è a sua disposizione per il prelievo anticipato e sull'ammontare delle riduzioni di prestazioni che incomberebbero con un tale prelievo. La Cassa pensione media un'assicurazione complementare per la copertura delle lacune d'assicurazione che ne risulterebbero ed informa l'assicurato sugli obblighi fiscali.
- 4 Se una persona assicurata fa uso della possibilità del prelievo anticipato o della costituzione in pegno, essa deve inoltrare i documenti contrattuali relativi all'acquisto di proprietà, alla costruzione di abitazioni, all'ammortamento di crediti ipotecari, il regolamento o contratto d'acquisto o di credito in caso d'acquisto di partecipazioni con la relativa impresa edile ed i relativi atti in caso di partecipazioni. Le persone assicurate sposate, oppure le persone assicurate in un'unione domestica registrata, sono tenute a presentare il consenso scritto del coniuge o del partner registrato per ogni prelievo anticipato e per ogni successiva motivazione di diritto di pegno. La firma dev'essere autenticata ufficialmente. Nel caso di una costituzione in pegno, la Cassa pensione esamina se il coniuge oppure il partner registrato hanno firmato anch'essi il contratto di costituzione in pegno presso l'istituto di finanziamento.
- 5 La Cassa pensione versa il prelievo anticipato al massimo sei mesi dopo che la persona assicurata ha fatto valere la sua richiesta. In caso di copertura insufficiente ed in merito agli importi che servono per il rimborso di prestiti ipotecari, la Cassa pensione può estendere il termine di pagamento o limitare l'importo del prelievo anticipato o rifiutarlo del tutto. La Cassa pensione deve informare la persona assicurata sulla durata delle misure intraprese.
- 6 Se il prelievo anticipato pregiudica la liquidità della Cassa pensione, quest'ultima può differire il disbrigo delle relative domande. Il Consiglio di fondazione fissa un ordine delle priorità per il differimento di queste richieste.
- 7 In merito al prelievo anticipato viene dapprima prelevato il suo importo dall'avere a risparmio (art. 6) e se necessario dall'avere di vecchiaia (art. 5). Le prestazioni assicurate di vecchiaia, per i superstiti e l'invalidità si riducono in relazione all'importo prelevato. Un eventuale rimborso (parziale) dell'importo prelevato è possibile fino al raggiungimento dell'età di pensionamento. L'importo rimborsato viene trattato analogamente come una somma d'acquisto ai sensi dell'art. 8 e viene dapprima accreditato sull'avere di vecchiaia. L'importo rimborsato viene assegnato nel medesimo rapporto all'avere di vecchiaia LPP ed il restante avere di vecchiaia, come per il prelievo anticipato.

Art. 26 Divorzio

- 1** I diritti acquisiti dalla previdenza professionale durante il matrimonio fino al momento dell'inizio della procedura di divorzio vengono compensati.
- 2** Se una persona assicurata sposata divorzia e se la Cassa pensione, in base alla sentenza di un Tribunale, ha da trasferire una parte della prestazione di uscita acquisita all'Istituto di previdenza del coniuge divorziato, l'aver di vecchiaia esistente, rispettivamente l'aver a risparmio, della persona assicurata si riduce dell'importo versato. La riduzione viene addebitata nel rapporto tra l'aver di vecchiaia LPP al restante avere di vecchiaia. Le prestazioni assicurate si riducono in relazione all'importo trasferito, ai sensi dell'art. 25 cpv. 7. La persona assicurata ha il diritto di versare, secondo l'art. 8, in qualsiasi momento un importo dall'ammontare della prestazione d'uscita parziale trasferita. Il versamento viene assegnato nel medesimo rapporto all'aver di vecchiaia LPP ed il restante avere di vecchiaia, come precedentemente durante il suo addebito.
- 3** Se avviene il divorzio di un avente diritto ad una rendita d'invalidità (prima del raggiungimento dell'età di pensionamento) e se la Cassa pensione deve trasferire, in base ad una sentenza di un Tribunale, una parte della prestazione d'uscita acquisita durante il matrimonio all'Istituto di previdenza del coniuge divorziato, l'esistente avere di vecchiaia dell'avente diritto ad una rendita d'invalidità si riduce (prima del raggiungimento dell'età di pensionamento) dell'importo trasferito. Le prestazioni assicurate si riducono in relazione all'importo trasferito, ai sensi dell'art. 25 cpv. 7. Un diritto ad una rendita d'invalidità e rendite per i figli, già sussistente al momento dell'inizio della procedura di divorzio, rimane invariato fino al raggiungimento dell'età di pensionamento.
- 4** Se il matrimonio di un avente diritto ad una rendita di vecchiaia o d'invalidità viene divorziato dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ed il Tribunale ha deciso la divisione della rendita di vecchiaia o d'invalidità, la rendita di vecchiaia o la rendita d'invalidità viene ridotta della parte della rendita assegnata. La quota parte di rendita assegnata al coniuge divorziato viene convertita, nel momento in cui la sentenza di divorzio passa in giudicato, in una rendita vitalizia per il coniuge divorziato. La conversione si basa sulle disposizioni legali vigenti. Nel caso di un avente diritto ad una rendita d'invalidità, la quota parte di rendita assegnata al coniuge divorziato continua ad essere accreditata durante il calcolo di un'eventuale riduzione della rendita d'invalidità, secondo l'art. 20 cpv. 1 e 2. Il diritto ad una rendita vitalizia termina con il decesso del coniuge divorziato.
- 5** La Cassa pensione versa la rendita vitalizia al coniuge divorziato al suo Istituto di previdenza o l'Istituto di libero passaggio. Il versamento avviene per principio sotto forma di capitale, a meno che il coniuge avente diritto non richieda per iscritto un versamento sotto forma di rendita. La conversione in capitale viene calcolata in base ai dati attuariali della Cassa pensione vigenti al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Con il relativo versamento si estinguono tutti i diritti possibili del coniuge divorziato.
- 6** Se il coniuge divorziato ha diritto ad una rendita d'invalidità intera, oppure ha raggiunto l'età minima per un pensionamento anticipato ai sensi della LPP, ha il diritto di richiedere il versamento diretto della rendita vitalizia. Se il coniuge divorziato ha raggiunto l'età di riferimento, gli verrà versata direttamente la rendita vitalizia.
- 7** Se durante la procedura di divorzio subentra l'evento che dà diritto a prestazioni di vecchiaia per la persona assicurata oppure per l'avente diritto ad una rendita d'invalidità, la parte della prestazione di uscita da versare, nonché la rendita, vengono ridotte. La riduzione corrisponde alla somma di quei versamenti di rendita che sarebbero stati minori fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, se per il loro calcolo era stato preso in considerazione un capitale di vecchiaia ridotto in relazione alla prestazione di uscita da trasferire. La riduzione viene ripartita a metà ciascuna sulla rendita, nonché sulla quota parte della prestazione di uscita da trasferire. Inoltre la rendita viene adattata permanentemente a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio sulla base dell'aver di vecchiaia ridotto, a causa della prestazione di uscita da trasferire.

- 8 Se una persona assicurata riceve una prestazione di uscita, oppure una rendita vitalizia del suo coniuge divorziato (in base ad una sentenza di divorzio), questo importo viene trattato come una somma d'acquisto ai sensi dell'art. 8 ed assegnato all'aver di vecchiaia LPP ed al restante avere di vecchiaia, e sarà trattato secondo le indicazioni dell'Istituto di previdenza che effettua il versamento. La persona assicurata informa la Cassa pensione sui suoi diritti ad una rendita vitalizia ed indica alla Cassa pensione l'Istituto di previdenza del coniuge divorziato.
- 9 In caso di sentenze di divorzio estere le quali emanano disposizioni inerenti la ripartizione dell'aver di previdenza, l'assicurato deve richiedere presso il competente Tribunale civile o di previdenza svizzero una sentenza sul riconoscimento ed esecuzione.
- 10 Le disposizioni inerenti il divorzio sono applicabili analogamente allo scioglimento da parte di un tribunale di un'unione domestica registrata.

Art. 27 Equilibrio finanziario

- 1 Se risulta un disavanzo tecnico attuariale, il Consiglio di fondazione, in collaborazione con il perito riconosciuto in materia di previdenza professionale, emana provvedimenti adeguati per eliminare la copertura insufficiente. Se necessario, si possono adattare ai fondi esistenti le remunerazioni ad interesse dell'aver di vecchiaia (art. 5 cpv. 3) e dell'aver di risparmio (art. 6 cpv. 3), il finanziamento, le prestazioni e, in accordo con le autorità cantonali di vigilanza, le rendite in corso che superano le prestazioni secondo la LPP.

Fin quando sussiste il disavanzo ed il tasso d'interesse sui conti di vecchiaia (art. 5 cpv. 3 lett. a) si trova al di sotto del tasso minimo LPP, viene calcolato con il tasso d'interesse dei conti di vecchiaia anche l'importo minimo ai sensi dell'art. 17 LFLP.

Se altre misure dovessero mostrarsi insufficienti, la Cassa pensione ha la facoltà di richiedere alle persone assicurate e alla ditta, nonché ai beneficiari di rendite, dei contributi per eliminare il disavanzo stesso, per tutta la durata della copertura insufficiente.

Il contributo della ditta deve ammontare almeno a tutta la somma dei contributi delle persone assicurate. Il contributo dei beneficiari di rendite si può detrarre soltanto da quella parte delle rendite in corso che si è sviluppata nei 10 anni precedenti l'introduzione di questa misura, tramite aumenti non prescritti dalla legge o dal regolamento. Essi non possono essere detratti dalle prestazioni assicurative in caso di vecchiaia, decesso ed invalidità della previdenza obbligatoria. L'ammontare delle rendite al loro primo inizio rimane garantito. Il contributo dei beneficiari di rendite viene computato con le rendite in corso.

- 2 Se le misure, secondo il cpv. 1, si dovessero mostrare insufficienti, la Cassa pensione ha il diritto di stabilire un tasso d'interesse inferiore al tasso d'interesse minimo LPP per la durata della copertura insufficiente, al massimo però per la durata di cinque anni. La differenza del tasso inferiore a quello dovuto secondo la LPP non può superare lo 0,5%.
- 3 Per eliminare la copertura insufficiente la ditta può effettuare dei versamenti di riserve di contributi del datore di lavoro su un conto separato, rinunciando ad uno scopo preciso e trasferendo su questo conto anche fondi delle ordinarie riserve di contributi del datore di lavoro. I versamenti non possono superare l'importo della copertura insufficiente e non vengono remunerate ad interessi.
- 4 La Cassa pensione informa le autorità di vigilanza, la ditta, le persone assicurate, nonché i pensionati, sulla copertura insufficiente ed i provvedimenti decisi.
- 5 In caso di liquidazione parziale, l'ammontare attuariale è dedotto in proporzione alle prestazioni d'uscita regolamentari da trasferire se in questo modo non risultano diminuiti gli averi di vecchiaia LPP (art. 18 LFLP).

VI. Organizzazione

Art. 28 Consiglio di fondazione

- 1 Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo della Fondazione. Esso è composto da 14 membri. Sette membri, compreso il presidente, sono designati dalla ditta e sette membri sono eletti dagli assicurati. Il Consiglio di fondazione nomina il vicepresidente fra i sette membri eletti. Il Consiglio di fondazione si costituisce da sé.
- 2 Per i sette membri del Consiglio di fondazione eletti dagli assicurati sono contemporaneamente eletti sette supplenti. Per i sette membri designati dalla ditta sono contemporaneamente designati sette supplenti. Presidente e vicepresidente possono essere rappresentati dai supplenti solo nella loro funzione quale membro del Consiglio di fondazione.
- 3 I membri del Consiglio di fondazione ed i supplenti possono esercitare la loro carica soltanto finché sono assicurati ed il loro posto di lavoro si trova in Svizzera.
- 4 La Fondazione garantisce la formazione ed il perfezionamento dei membri del Consiglio di fondazione, cosicché possano esercitare i loro compiti di conduzione.
- 5 Il periodo di carica dei membri del Consiglio di fondazione eletti e dei supplenti inizia il 1° gennaio successivo all'elezione e dura quattro anni. Essi sono rieleggibili alla fine del loro mandato. Se un membro del Consiglio di fondazione eletto dagli assicurati esce durante il periodo di carica, è da sostituire fino alle prossime elezioni da un supplente secondo l'Allegato 3. La durata del mandato dei membri del Consiglio di fondazione e dei supplenti designati dalla ditta è determinata dalla ditta stessa.
- 6 Il Consiglio di fondazione si riunisce, su ordine del presidente, ogni volta che gli affari lo richiedono, nonché su richiesta scritta di almeno tre membri del Consiglio di fondazione. Di regola le convocazioni devono essere inoltrate ai membri del Consiglio di fondazione, insieme all'ordine del giorno, almeno otto giorni prima della data della riunione, nonché inviate per conoscenza ai membri supplenti. Partecipa alla riunione il gerente con voto consultivo.
- 7 Il Consiglio di fondazione è in grado di deliberare se sono presenti almeno tre membri del Consiglio di fondazione designati dalla ditta e tre membri eletti o i relativi supplenti. Esso delibera a maggioranza semplice dei membri o dei supplenti presenti e soltanto sui punti inseriti nell'ordine del giorno. Il presidente vota insieme agli altri. In caso di parità di voto, il punto all'ordine del giorno è respinto. Decisioni tramite circolare sono ammissibili se nessuno richiede una consultazione.
- 8 Sul contenuto delle riunioni è redatto un verbale che raccoglie anche le decisioni prese tramite circolare e che deve essere recapitato ai membri del Consiglio di fondazione ed ai supplenti entro due settimane dalla data della riunione.
- 9 Tutte le persone che partecipano alla gestione o al controllo della Cassa pensione, che sono a conoscenza su rapporti personali di persone assicurate e beneficiari, nonché faccende di affari della Cassa pensione e della ditta, sono soggette al segreto professionale, anche dopo la fine della loro attività presso la Cassa pensione.

Art. 29 Compiti del Consiglio di fondazione

- 1 Il Consiglio di fondazione conduce gli affari della Fondazione in base alle disposizioni legali, alle disposizioni dell'atto di fondazione, al regolamento e alle direttive dell'autorità di vigilanza. Il Consiglio di fondazione emana le decisioni necessarie per raggiungere lo scopo della Fondazione e le necessarie disposizioni d'esecuzione.
- 2 Il Consiglio di fondazione può delegare singoli compiti e competenze a commissioni speciali o a terzi esterni.

- 3 Il Consiglio di fondazione, su proposta della ditta, nomina un gerente dell'ufficio d'amministrazione. L'ufficio d'amministrazione esegue le decisioni del Consiglio di fondazione ed evade gli affari in corso.
- 4 Il Consiglio di fondazione nomina le persone aventi il diritto di firma e determina il tipo della firma.

Art. 30 Controllo

- 1 Il Consiglio di fondazione designa l'organo di revisione della Fondazione. Questo deve esaminare annualmente la gestione, la contabilità e la situazione patrimoniale della Fondazione e redigere un rapporto scritto all'attenzione del Consiglio di fondazione. Il conto annuo, insieme al rapporto dell'organo di controllo, è da inoltrare alle autorità di vigilanza cantonali.
- 2 Il Consiglio di fondazione designa l'organo di revisione della Fondazione. Questo deve esaminare annualmente la gestione, la contabilità e la situazione patrimoniale della Fondazione e redigere un rapporto scritto all'attenzione del Consiglio di fondazione. Il conto annuo, insieme al rapporto dell'organo di controllo, è da inoltrare alle autorità di vigilanza cantonali.

Art. 31 Contabilità; investimenti del patrimonio

- 1 Come anno di esercizio s'intende l'anno civile. La Cassa pensione chiude i conti annualmente il 31 dicembre. Il conto annuo ed il rapporto annuale sono da redigere al più tardi entro sei mesi dopo la chiusura dei conti annui.
- 2 Il patrimonio della Cassa pensione viene amministrato dal Consiglio di fondazione. Esso è da amministrare secondo i principi riconosciuti, in particolare rispettando le disposizioni legali sugli investimenti, considerando che, a parte la sicurezza degli investimenti, si dovrebbe anche aspirare ad un reddito soddisfacente e bisogna anche tener conto delle esigenze di liquidità della Cassa pensione. Il Consiglio di fondazione può delegare gli investimenti patrimoniali a terzi.
- 3 Il Consiglio di fondazione emana un regolamento sugli investimenti.

VII. Disposizioni finali

Art. 32 Applicazione e modifiche del regolamento

- 1 Su questioni non previste o non completamente disciplinate da questo regolamento decide il Consiglio di fondazione, tenuto conto delle finalità e degli scopi istituzionali della Cassa pensione. Esso può derogare in casi particolari da questo regolamento se l'applicazione dello stesso significasse un eccessivo rigore per la o per le persone colpite, purché la deroga sia funzionale alle finalità ed agli scopi istituzionali della Cassa pensione.
- 2 In caso di dubbio è determinante il testo di lingua tedesca del regolamento.
- 3 Se vengono garantiti i diritti acquisiti, il Consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento questo regolamento. Disposizioni che prevedono ulteriori prestazioni o contributi da parte della ditta non si possono emanare senza il consenso della ditta stessa.

Art. 33 Prestazioni per casi gravi

- 1 Nel caso in cui il regolamento non preveda di fornire, per un particolare evento, prestazioni ad una persona assicurata, ai suoi familiari o a persone che le stanno vicino, ma sia invece opportuno fornire la prestazione stessa nel rispetto delle finalità previdenziali della Cassa pensione, il Consiglio di fondazione può, su richiesta ben motivata, decidere di erogare la prestazione.
- 2 In questo caso il Consiglio di fondazione può deliberare in piena libertà di giudizio, considerando le circostanze del singolo caso e considerando altresì gli interessi superiori della Cassa pensione. Se necessario, determina il tipo, l'entità e la durata della prestazione.

Art. 34 Liquidazione parziale

Le premesse e la procedura per una liquidazione parziale della Cassa pensione vengono regolate in un regolamento separato.

Art. 35 Contestazioni

Contestazioni che non possono essere risolte internamente tra una persona assicurata o un avente diritto e la Fondazione vengono risolte dal tribunale cantonale delle assicurazioni. Il foro competente è la sede svizzera o la sede di residenza dell'imputato oppure il luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato è stato assunto. In caso di un eventuale trasloco valgono le disposizioni della LTF.

Art. 36 Entrata in vigore; disposizioni transitorie

- 1 Il presente regolamento, compreso l'allegato, entra in vigore il 1° gennaio 2024 e sostituisce il precedente regolamento valido dal 1° gennaio 2022. I coniugi divorziati prima del 1° gennaio 2017, ai quali è stato assegnato un versamento sotto forma di capitale oppure una rendita vitalizia, hanno diritto a prestazioni per i superstiti secondo l'art. 12 cpv. 3 del regolamento, valido dal 1° gennaio 2016.

- 2** In base all'art. 10 cpv. 10, i tassi di conversione (allegato 1) sono adeguati alle circostanze attuariali con effetto dal 1° gennaio 2022. Ad ogni persona assicurata attivamente nel piano di previdenza al 1° gennaio 2022 e appartenente alla Cassa pensione al 31 dicembre 2021 e ad ogni beneficiario di una rendita d'invalidità ai sensi dell'art. 11 esistente al 1° gennaio 2022, viene accreditato un contributo unico sul conto di vecchiaia secondo la «Rule of 60», ripartito su cinque anni e al 1° gennaio di ogni anno civile, per la prima volta il 1° gennaio 2022. In caso di un evento assicurato (vecchiaia, decesso, invalidità), l'eventuale importo residuo del premio unico viene accreditato sul conto pensione. Le prestazioni sono calcolate sull'avere di vecchiaia così aumentato. In caso di uscita, non si ha diritto a nessun importo residuo del contributo unico.

Il contributo unico corrisponde alla differenza capitalizzata tra la precedente e la nuova pensione di vecchiaia all'età di 65 anni, scontata al 1° gennaio 2022 al tasso d'interesse del 2,0%. L'aliquota di conversione del 5,35% e gli accrediti di vecchiaia validi fino al 31 dicembre 2021 secondo la scala «standard» costituiscono la base per la determinazione della precedente rendita di vecchiaia. La base per la determinazione della nuova rendita di vecchiaia sono il tasso di conversione del 5,00% e gli accrediti di vecchiaia validi dal 1° gennaio 2022 secondo la scala «standard». I calcoli si basano sul salario assicurato secondo il piano di vecchiaia al 1° gennaio 2022, su un tasso d'interesse proiettato del 2,0% e sull'avere di vecchiaia disponibile al 31 dicembre 2021. Le prestazioni d'entrata e le somme d'acquisto accreditate sull'avere di vecchiaia dopo il 26 gennaio 2021 non sono prese in considerazione.

Un numero di punti («Rule of 60») sarà calcolato per ogni persona assicurata a partire dal 1° gennaio 2022. Ciò corrisponde all'età della persona assicurata al 31 dicembre 2021 in anni e mesi, aumentata degli anni di servizio compiuti al 31 dicembre 2021 in anni e mesi. Se il numero di punti calcolato è inferiore a 60, il contributo unico viene ridotto del 5% per ogni punto mancante (calcolo pro rata per i punti frazionati).

- 3** L'ammontare delle rendite in corso per il 31 dicembre 2023 e delle rendite per superstiti coassicurate non subisce cambiamenti. Le rendite transitorie AVS per le donne già in pagamento al 1° gennaio 2024 saranno versate fino al compimento del 64° anno di età. Altrimenti valgono le disposizioni del presente regolamento, in particolare quando avviene un'eventuale riduzione delle prestazioni a causa di una sovrassicurazione secondo l'art. 22 del presente regolamento.
- 4** Con il raggiungimento dell'età di pensionamento, la rendita d'invalidità viene calcolata in base all'avere di vecchiaia che si è continuato a gestire (cfr. l'art. 11 cpv. 5). Il salario assicurato si basa su quel regolamento, il quale era valido quando è subentrata l'incapacità al lavoro, la cui causa ha causato l'invalidità. Gli accrediti di vecchiaia in per cento del salario assicurato corrispondono alla scala «Standard» del presente regolamento. In merito all'aliquota di conversione è valido il regolamento al raggiungimento dell'età di pensionamento.
- 5** Per i pensionati invalidi il cui diritto alla pensione è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che hanno raggiunto l'età di 55 anni entro tale data, continuano ad essere applicate le disposizioni applicabili al grado d'invalidità fino al 31 dicembre 2021.
- 6** Per i pensionati invalidi il cui diritto alla rendita è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che a tale data non hanno ancora compiuto 55 anni, l'applicazione dell'art. 11 cpv. 3 è differita durante la prosecuzione provvisoria dell'assicurazione secondo l'art. 26a LPP.
- 7** Per i pensionati invalidi il cui diritto alla pensione è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che a tale data non hanno ancora compiuto 55 anni, il diritto alla pensione precedente rimane in vigore fino al cambiamento del grado d'invalidità nel corso di una revisione ai sensi dell'art. 11 cpv. 4. Il diritto alla rendita precedente rimane in vigore anche dopo tale revisione, a condizione che l'applicazione dell'art. 11 cpv. 3 comporti una diminuzione del diritto alla rendita precedente in caso di aumento del grado d'invalidità o un aumento in caso di diminuzione del grado d'invalidità.
- 8** Per i beneficiari di rendite d'invalidità il cui diritto alla rendita è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che a tale data non hanno ancora compiuto 30 anni, il regolamento del diritto alla rendita ai sensi dell'articolo 11 cpv. 3 è applicato al più tardi il 31 dicembre 2031.

Se l'importo della pensione diminuisce rispetto all'importo precedente, viene pagato l'importo precedente fino al cambiamento del grado d'invalidità in seguito a una revisione del diritto alla pensione secondo l'art. 11 cpv. 4.

- 9 In caso di decesso di beneficiari di rendite con rendite già in corso per il 31 dicembre 1997, i valori attuali delle prestazioni per i superstiti devono corrispondere agli importi in franchi pagati per il 31 dicembre 1997, in base ai regolamenti in vigore per il 31 dicembre 1997.
- 10 Una donna già sposata prima del 1° gennaio 1991, con il marito assicurato presso la Cassa pensione Ciba-Geigy già prima del 1° gennaio 1991, in caso di decesso dell'assicurato ha il diritto ad una rendita per vedove, indipendentemente dagli obblighi di sostentamento, dalla durata matrimoniale e dall'età.

Basilea, 8 dicembre 2023

Il Consiglio di fondazione

Sono elementi integranti di questo regolamento anche le citate aggiunte da 1 fino a 4, nonché l'Allegato informativo nella sua edizione valevole di volta in volta.

Allegato 1: Valori di misura importanti

1 Accrediti di vecchiaia (art. 5) e accrediti di risparmio (art. 6)

Gli accrediti di vecchiaia e gli accrediti di risparmio in per cento del salario assicurato del piano di vecchiaia e del salario assicurato del piano di risparmio sono i seguenti:

Età	Accredito di vecchiaia in % del salario assicurato del piano di vecchiaia			Accredito di risparmio in % del salario assicurato del piano di risparmio
	«Standard»	«Standard Plus»	«Standard Minus»	
25 – 29	12.75	14.75	10.75	–
30 – 34	14.70	16.70	12.70	–
35 – 39	16.65	18.65	14.65	–
40 – 44	18.60	20.60	16.60	3.50
45 – 49	22.50	24.50	20.50	3.50
50 – 54	24.45	26.45	22.45	3.50
55 – 59	26.40	28.40	24.40	3.50
60 – 65	28.35	30.35	26.35	3.50

L'età della persona assicurata risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

Gli accrediti di vecchiaia corrispondono alla somma dei contributi del piano di vecchiaia delle persone assicurate e della ditta secondo l'Allegato 1 cifra 2 (di seguito) e dipendono dalla scala dei contributi scelta dall'assicurato.

2 Ammontare dei contributi (art. 7)

La persona assicurata e la ditta prestano annualmente dei contributi che vengono calcolati in per cento del salario assicurato del piano di vecchiaia, del piano di risparmio e del piano di rischio e che si presentano come segue:

Scala di contribuzione «Standard»

Età	Contributi piano di vecchiaia «Standard» in % del salario assic. piano di vecchiaia		Contributi piano di rischio in % salario assic. piano di rischio		Contributi piano di risparmio in % salario assic. piano di risparmio	
	persone assicurate	ditta	persone assicurate	ditta	persone assicurate	ditta
fino a 24	–	–	0.50	1.00	–	–
25 – 29	4.25	8.50	0.60	1.20	–	–
30 – 34	4.90	9.80	0.60	1.20	–	–
35 – 39	5.55	11.10	0.60	1.20	–	–
40 – 44	6.20	12.40	0.60	1.20	1.75	1.75
45 – 49	7.50	15.00	0.60	1.20	1.75	1.75
50 – 54	8.15	16.30	0.60	1.20	1.75	1.75
55 – 59	8.80	17.60	0.60	1.20	1.75	1.75
60 – 65	9.45	18.90	0.60	1.20	1.75	1.75

Scala dei contributi «Standard Plus»

Età	Contributi piano di vecchiaia «Standard Plus» in % del salario assic. piano di vecchiaia		Contributi piano di rischio in % salario assic. piano di rischio		Contributi piano di risparmio in % salario assic. piano di risparmio	
	persone assicurate	ditta	persone assicurate	ditta	persone assicurate	ditta
fino a 24	-	-	0.50	1.00	-	-
25 - 29	6.25	8.50	0.60	1.20	-	-
30 - 34	6.90	9.80	0.60	1.20	-	-
35 - 39	7.55	11.10	0.60	1.20	-	-
40 - 44	8.20	12.40	0.60	1.20	1.75	1.75
45 - 49	9.50	15.00	0.60	1.20	1.75	1.75
50 - 54	10.15	16.30	0.60	1.20	1.75	1.75
55 - 59	10.80	17.60	0.60	1.20	1.75	1.75
60 - 65	11.45	18.90	0.60	1.20	1.75	1.75

Scala dei contributi «Standard Minus»

Età	Contributi piano di vecchiaia «Standard Minus» in % del salario assic. piano di vecchiaia		Contributi piano di rischio in % salario assic. piano di rischio		Contributi piano di risparmio in % salario assic. piano di risparmio	
	persone assicurate	ditta	persone assicurate	ditta	persone assicurate	ditta
fino a 24	-	-	0.50	1.00	-	-
25 - 29	2.25	8.50	0.60	1.20	-	-
30 - 34	2.90	9.80	0.60	1.20	-	-
35 - 39	3.55	11.10	0.60	1.20	-	-
40 - 44	4.20	12.40	0.60	1.20	1.75	1.75
45 - 49	5.50	15.00	0.60	1.20	1.75	1.75
50 - 54	6.15	16.30	0.60	1.20	1.75	1.75
55 - 59	6.80	17.60	0.60	1.20	1.75	1.75
60 - 65	7.45	18.90	0.60	1.20	1.75	1.75

L'età della persona assicurata risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita. Il cambio verso il grado di contribuzione più elevato avviene sempre per il 1° gennaio.

Contributi d'amministrazione e Fondo di garanzia

I contributi per l'amministrazione ed il Fondo di garanzia vengono pagati dal patrimonio della Cassa pensione.

**Somma d'acquisto massima possibile in per cento del salario assicurato del piano
di vecchiaia rispettivamente del piano di risparmio**

Età	avere di vecchiaia (art. 5)			avere di risparmio (art. 6)
	«Standard»	«Standard Plus»	«Standard Minus»	
58	881.3%	977.4%	785.2%	79.9%
59	925.3%	1025.3%	825.3%	85.0%
60	972.2%	1076.2%	868.2%	90.2%
61	1020.0%	1128.0%	911.9%	95.5%
62	1068.7%	1180.9%	956.5%	101.0%
63	1118.4%	1234.9%	1002.0%	106.5%
64	1169.2%	1290.0%	1048.4%	112.1%
65	1220.9%	1346.1%	1095.7%	117.8%

L'età della persona assicurata risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

Aumento della somma massima d'acquisto possibile nell'avere di vecchiaia secondo l'art. 8 cpv. 5 per il finanziamento del pensionamento anticipato nel piano di vecchiaia secondo l'art. 8 cpv. 6.

**Aumento della somma massima d'acquisto
possibile nell'avere di vecchiaia in
per cento del salario annuo del piano
di vecchiaia**

**Importo massimo in caso
di pensionamento anticipato
dopo i 60 anni**

Età	avere di vecchiaia (art. 5)	avere di vecchiaia (art. 5)
25	214.0%	
26	218.2%	
27	222.6%	
28	227.1%	
29	231.6%	
30	236.2%	
31	241.0%	
32	245.8%	
33	250.7%	
34	255.7%	
35	260.8%	
36	266.0%	
37	271.4%	
38	276.8%	
39	282.3%	
40	288.0%	
41	293.7%	
42	299.6%	

Età	Aumento della somma massima d'acquisto possibile nell'aver di vecchiaia in per cento del salario annuo del piano di vecchiaia	Importo massimo in caso di pensionamento anticipato dopo i 60 anni
	avere di vecchiaia (art. 5)	avere di vecchiaia (art. 5)
43	305.6%	
44	311.7%	
45	317.9%	
46	324.3%	
47	330.8%	
48	337.4%	
49	344.2%	
50	351.0%	
51	358.1%	
52	365.2%	
53	372.5%	
54	380.0%	
55	387.6%	
56	395.3%	
57	403.2%	
58	411.3%	663.2%
59	419.5%	582.9%
60	427.9%	497.9%
61	342.6%	410.7%
62	258.4%	324.7%
63	174.9%	239.6%
64	89.5%	152.4%
65	0.0%	61.0%

L'età della persona assicurata risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

4 Aliquota di conversione (art. 10)

L'aliquota di conversione viene determinata in base all'età al momento del pensionamento ed alla rendita futura per coniugi (60% o 100%) come segue:

Età al pensionamento	Aliquota di conversione in % dell'aveve di vecchiaia	
	Rendita per coniugi 60%	Rendita per coniugi 100%
58	4.15%	3.98%
59	4.25%	4.07%
60	4.36%	4.17%
61	4.48%	4.27%
62	4.60%	4.38%
63	4.72%	4.49%
64	4.85%	4.61%
65	5.00%	4.73%
66	5.15%	4.87%
67	5.32%	5.02%
68	5.50%	5.18%
69	5.69%	5.35%
70	5.90%	5.53%

L'età viene calcolata in modo esatto in anni e mesi. Il periodo tra il giorno di nascita ed il primo del mese che segue non viene preso in considerazione. Valori intermedi vengono interpolati linearmente.

5 Riduzione dell' avere di vecchiaia / avere a risparmio a causa di una rendita transitoria (art. 10)

Gli esistenti averi di vecchiaia / a risparmio vengono ridotti in relazione al periodo durante il quale la rendita di vecchiaia dovrebbe essere corrisposta ma al massimo delle seguenti volte dell'importo annuo della rendita transitoria:

Durata	Riduzione dell' avere di vecchiaia / a risparmio
7 anni	6.652 volte la rendita transitoria
6 anni	5.743 volte la rendita transitoria
5 anni	4.822 volte la rendita transitoria
4 anni	3.886 volte la rendita transitoria
3 anni	2.936 volte la rendita transitoria
2 anni	1.972 volte la rendita transitoria
1 anno	0.993 volte la rendita transitoria

I valori intermedi vengono interpolati linearmente.

Allegato 2: Imprese che si sono affiliate alla Cassa pensione (2025)

- Advanced Accelerator Applications (AAA), a Novartis Company, Ginevra
- Novartis data42 AG, Basilea
- Novartis Innovative Therapies AG (NITAG), Risch
- Novartis International AG, Basilea
- Novartis Pharma AG, Basilea
- Novartis Pharma Services AG, Basilea
- Novartis Pharma Stein AG, Stein
- Novartis Pharma Schweiz AG, Berna
- Novartis Pharma Schweizerhalle AG, Schweizerhalle
- Pharmanalytica SA, Locarno
- Novartis Forschungsstiftung, Zweigniederlassung Friedrich Miescher Institut, Basilea
- Novartis Stiftung für nachhaltige Entwicklung, Basilea
- Sandoz AG, Basilea
- Sandoz Pharmaceuticals AG, Steinhausen
- Sandoz Group AG, Basilea

Allegato 3: Elezione del Consiglio di fondazione

1 Ufficio elettorale

- 1 Per la preparazione e l'esecuzione delle elezioni del Consiglio di fondazione viene allestito un ufficio elettorale.
- 2 L'ufficio elettorale è composto di sette membri. Il gerente dell'ufficio elettorale è designato dal Consiglio di fondazione ed i restanti sei membri dai sindacati.
- 3 I collaboratori che sono proposti quali rappresentanti degli assicurati nel Consiglio di fondazione non possono essere membri dell'ufficio elettorale.

2 Diritto di voto, eleggibilità

- 1 Gli aventi diritto di voto sono gli assicurati attivi con luogo di lavoro in Svizzera.
- 2 Sono eleggibili come membri del Consiglio di fondazione e come supplenti, ad eccezione dei collaboratori dell'ufficio d'amministrazione, gli assicurati con luogo di lavoro in Svizzera.

3 Diritto di proposta

Sindacati, gruppi d'interessi e collaboratori propongono almeno 14 candidati per il Consiglio di fondazione, quali membri del Consiglio di fondazione e supplenti. Per ogni candidato occorrono 20 firme di aventi diritto di voto.

4 Procedimento elettorale

- 1 Il Consiglio di fondazione stabilisce una data per le elezioni nell'ultimo trimestre del periodo del mandato del Consiglio di fondazione. La data dell'elezione viene resa pubblica al più tardi tre mesi prima dell'elezione stessa.
- 2 Le proposte d'elezione devono pervenire all'ufficio elettorale al più tardi 30 giorni dopo la pubblicazione della data delle elezioni.
- 3 L'ufficio elettorale informa i candidati sulle proposte d'elezione valide che sono state inoltrate. I candidati che rifiutano un'eventuale elezione devono informarne l'ufficio elettorale entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione stessa.
- 4 Al più tardi 14 giorni prima della data delle elezioni sono inoltrati agli aventi diritto di voto le liste dei candidati e le schede elettorali. In questo modo possono essere dati tanti voti quanti sono i membri del Consiglio di fondazione e supplenti da votare. L'accumulo dei voti per un solo membro non è permesso.
- 5 L'elezione è segreta ed avviene per corrispondenza. Sono eletti quali membri del Consiglio di fondazione quei candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. A seguire sono eletti quali supplenti quei candidati che hanno conseguito il maggior numero dei voti rimanenti. In caso di parità di voti si decide a sorte.
- 6 L'ufficio elettorale pubblica il risultato delle elezioni entro 30 giorni, al più tardi prima della fine del periodo del mandato in corso e sull'elezione effettuata redige un verbale che sarà sottoposto all'attenzione del nuovo Consiglio di fondazione.

5 Uscita quale membro dal Consiglio di fondazione

- 1 Se un membro del Consiglio di fondazione, eletto dagli assicurati, esce dal Consiglio di fondazione, deve essere sostituito dal supplente con il maggior numero di voti fino alle nuove elezioni ordinarie ed il supplente stesso è da sostituire con quel candidato non eletto che ha conseguito il maggior numero di voti secondo l'art. 4 cpv. 5.
- 2 Se un supplente eletto dagli assicurati esce durante il periodo del proprio mandato, deve essere sostituito da quel candidato non eletto che ha conseguito il maggior numero di voti secondo l'art. 4 cpv. 5.

Allegato 4: Esempi di calcolo in merito al regolamento

(A solo scopo informativo; i calcoli si basano sugli importi salariali marginali dell'anno 2025)

1 Persona assicurata A - Salario assicurato (art. 4)

Persona assicurata A all'età di 43 anni

Salario base	CHF	70'000
Incentive/Bonus	CHF	7'000
Supplemento	CHF	0
Reddito annuo	CHF	77'000
Quota di coordinamento (30% × 70'000, al massimo 26'460)	CHF	21'000
Salario assicurato Piano di vecchiaia (77'000 – 21'000)	CHF	56'000
Salario assicurato Piano di risparmio (77'000 – 21'000)	CHF	56'000
Salario assicurato Piano di rischio (70'000 – 21'000)	CHF	49'000

2 Persona assicurata B – salario assicurato (art. 4)

Persona assicurata B all'età di 50 anni

Salario base	CHF	210'000
Incentive/Bonus	CHF	42'000
Supplemento	CHF	0
Reddito annuo	CHF	252'000
Quota di coordinamento (30% × 210'000, al massimo 26'460)	CHF	26'460
Soglia di entrata Cassa pensione 2	CHF	150'000
Salario assicurato Piano di vecchiaia (252'000 – 26'460, max. 123'540)	CHF	123'540
Salario assicurato Piano di risparmio (252'000 – 26'460)	CHF	225'540
Salario assicurato Piano di rischio (210'000 – 26'460)	CHF	183'540
Salario assicurato Cassa pensione 2 (252'000 – 150'000)	CHF	102'000

3 Persona assicurata C – salario assicurato (art. 4)

Persona assicurata C all'età di 55 anni, membro dei quadri

Salario base	CHF	250'000
Incentive/Bonus (assicurato nella Cassa pensioni per quadri)	CHF	100'000
Supplemento	CHF	0
Reddito annuo	CHF	350'000
Quota di coordinamento (30% × 250'000, al massimo 26'460)	CHF	26'460
Soglia di entrata Cassa pensione 2	CHF	150'000
Salario base massimo computabile per i piani di risparmio e rischio Cassa pensione, nonché per la Cassa pensione 2	CHF	220'000
Salario assicurato piano di pensionamento (250'000 – 26'460, al massimo 123'540)	CHF	123'540
Salario assicurato piano di risparmio (220'000 – 26'460)	CHF	193'540
Salario assicurato piano di rischio (220'000 – 26'460)	CHF	193'540
Salario assicurato Cassa pensione 2 (220'000 – 150'000)	CHF	70'000
Salario assicurato Cassa pensioni per quadri (350'000 – 220'000)	CHF	130'000

4 Persona assicurata A – calcolo di acquisto (art. 8)

Età per il calcolo d'acquisto	43 anni
Salario assicurato Piano di vecchiaia	CHF 56'000
Salario assicurato Piano di risparmio	CHF 56'000
Avere di vecchiaia: prestazione di entrata derivante	CHF 120'000
Avere a risparmio	CHF 0

Acquisto nel piano di vecchiaia

Somma d'acquisto massima nella scala del piano di vecchiaia «Standard» (349,4% × 56'000)	CHF 195'664
Meno l'avere di vecchiaia esistente	CHF 120'000
Somma d'acquisto massima possibile nella scala del piano di vecchiaia «Standard»	CHF 75'664

Acquisto nel piano di risparmio

Somma d'acquisto massima nella scala del piano di risparmio (14,4% × 56'000)	CHF 8'064
Meno l'avere di vecchiaia esistente	CHF 0
Somma d'acquisto massima possibile del piano di risparmio	CHF 8'064

Acquisto per il finanziamento del pensionamento anticipato

Somma d'acquisto massima per il finanziamento del pensionamento anticipato dopo aver effettuato l'acquisto completo nei piani di vecchiaia e di risparmio (305,6% × 56'000)	CHF 171'136
---	-------------

5 Persona assicurata B – calcolo di acquisto (art. 8)

Età per la data dell'acquisto	50 anni
Salario assicurato Piano di vecchiaia	CHF 123'540
Salario assicurato Piano di risparmio	CHF 225'540
Salario assicurato Cassa pensione 2	CHF 102'000
Avere di vecchiaia: prestazione di entrata della Cassa pensione precedente	CHF 350'000
Avere a risparmio	CHF 0
Avere di vecchiaia Cassa pensione 2	CHF 0

Acquisto nel piano di vecchiaia

Somma d'acquisto massima nel piano di vecchiaia scala «Standard» (566,2% × 123'540)	CHF 699'483
Meno l'avere di vecchiaia esistente	CHF 350'000
Somma d'acquisto possibile per il piano di vecchiaia scala «Standard»	CHF 349'483

Acquisto nel piano di risparmio

Somma d'acquisto massima nel piano di risparmio (42,6% × 225'540)	CHF 96'080
Meno l'avere a risparmio esistente	CHF 0
Somma d'acquisto massima nel piano di risparmio	CHF 96'080

Acquisto per il finanziamento del pensionamento anticipato

Somma d'acquisto massima per il finanziamento del pensionamento anticipato dopo aver effettuato l'acquisto completo nei piani di vecchiaia e di risparmio (351,0% × 123'540)	CHF 433'625
--	-------------

Acquisto in Cassa pensioni 2

Somma d'acquisto massima nella Cassa pensione 2, scala «Standard» (369,0% × 102'000)	CHF 376'380
Meno l'avere di vecchiaia esistente della Cassa pensione 2	CHF 0
Somma d'acquisto possibile nella Cassa pensione 2	CHF 376'380

6 Persona assicurata A – prestazioni di vecchiaia (art. 10)

Età al pensionamento		60 anni
Avere di vecchiaia al pensionamento	CHF	544'432
Avere a risparmio al pensionamento	CHF	50'512
Avere derivante dall'acquisto del pensionamento anticipato	CHF	0

Prestazioni di vecchiaia assicurate (art. 9)

Aliquota di conversione all'età di 60 anni (rendita per coniugi 60%)		4,36%
Rendita di vecchiaia massima dall'età di 60 anni (4,36% × 544'432)	CHF	23'737
Prelievo del capitale massimo dall' avere di vecchiaia (50% × 544'432)	CHF	272'216
Prelievo del capitale massimo dall' avere a risparmio (100% × 50'512)	CHF	50'512

Possibilità di scelta praticate al pensionamento

Prelievo in capitale scelto dall' avere di vecchiaia	CHF	0
Rendita transitoria scelta fino all'età di 65 anni	CHF	18'000
Rendita per coniugi futura scelta		60%

Riduzione dell' avere di vecchiaia / avere a risparmio

Riduzione dell' avere di vecchiaia / avere a risparmio a causa del prelievo di una rendita transitoria per la durata di 5 anni (4,822 × 18'000)	CHF	86'796
Avere a risparmio esistente	CHF	50'512
Riduzione dell' avere di vecchiaia per la rendita transitoria (86'796 – 50'512)	CHF	36'284

Calcolo della rendita di vecchiaia

Avere di vecchiaia determinante al pensionamento	CHF	544'432
Meno il prelievo in capitale dell' avere di vecchiaia	CHF	0
Riduzione dell' avere di vecchiaia a causa del prelievo di una rendita transitoria	CHF	36'284
Avere di vecchiaia rimanente	CHF	508'148
Rendita di vecchiaia a partire dall'età di 60 anni (4,36% × 508'148)	CHF	22'155

7 Persona assicurata B – prestazioni di vecchiaia (art. 10)

Età al pensionamento	62 anni
Avere di vecchiaia al pensionamento	CHF 1'320'272
Avere a risparmio al pensionamento	CHF 227'795
Avere derivante dall'acquisto del pensionamento anticipato	CHF 549'941
Avere di vecchiaia della Cassa pensione 2 al pensionamento	CHF 641'070

Limitazione dell' avere di vecchiaia derivante dall' acquisto per il pensionamento anticipato (art. 8 cpv. 2)

Avere derivante dall'acquisto del pensionamento anticipato	CHF 549'941
Meno l'importo massimo per l'età di 62 anni derivante dall'acquisto del pensionamento anticipato ($324,7\% \times 123'540$)	CHF 401'134
Capitale che decade a favore della Cassa pensione	CHF 148'807

Avere di vecchiaia al pensionamento	CHF 1'320'272
Importo massimo per l'età di 62 anni derivante dall'acquisto del pensionamento anticipato	CHF 401'134
Avere di vecchiaia determinante	CHF 1'721'406

Prestazioni di vecchiaia assicurate (art. 9)

Aliquota di conversione all'età di 62 anni (rendita per coniugi 60%)	4,60%
Rendita di vecchiaia massima a partire dall'età di 62 anni ($4,60\% \times 1'721'406$)	CHF 79'185
Prelievo in capitale massimo dall' avere di vecchiaia ($50\% \times 1'721'406$)	CHF 860'703
Prelievo in capitale massimo dall' avere a risparmio ($100\% \times 227'795$)	CHF 227'795
Capitale di vecchiaia della Cassa pensione 2	CHF 641'070

Possibilità di scelta praticata al pensionamento

Possibilità di scelta praticata al pensionamento	CHF 500'000
Rendita transitoria scelta fino all'età di 65 anni	CHF 30'240
Rendita per coniugi futura scelta	100%

Riduzione dell' avere di vecchiaia / avere a risparmio

Riduzione dell' avere di vecchiaia / a risparmio a causa della scelta di una rendita transitoria per la durata di 3 anni ($2,936 \times 30'240$)	CHF 88'785
Riduzione dell' avere a risparmio (esistente 227'795)	CHF 88'785

Calcolo dei capitali di vecchiaia

Prelievo in capitale dall' avere a risparmio ($227'795 - 88'785$)	CHF 139'010
Prelievo di capitale dall' avere di vecchiaia ($500'000 - 139'010$)	CHF 360'990

Capitale di vecchiaia della Cassa pensione **CHF 500'000**

Capitale di vecchiaia della Cassa pensione **CHF 641'070**

Calcolo della rendita di vecchiaia

Avere di vecchiaia determinante al pensionamento	CHF 1'721'406
Meno il prelievo in capitale dall' avere di vecchiaia	CHF 360'990
Avere di vecchiaia rimanente	CHF 1'360'416

Aliquota di conversione all'età di 62 anni (rendita per coniugi 100%) 4.38%

Rendita di vecchiaia a partire dall'età di 62 anni ($4,38\% \times 1'360'416$) **CHF 59'586**

Publicato da:
Casse pensioni Novartis, Casella postale, CH-4002 Basilea

© 2024/2 Casse pensioni Novartis

Questo regolamento si può ottenere anche in lingua
tedesca, inglese e francese. Tutte le versioni linguistiche
sono reperibili in internet su:

www.pensionskassen-novartis.ch